

Ricezione atti Procura Salerno PEC

7/3/23

FSANNOU

Da: roberta pinto <robertapinto@pec.it>
Inviato: giovedì 29 dicembre 2022 18:00
A: dibattimento.procura.salerno@giustiziacert.it;
ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it;
depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it;
prot.procura.perugia@giustiziacert.it; prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it;
presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it;
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it;
dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it; carabinieri@pec.carabinieri.it
Oggetto: Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RDIB. Riscontro PEC datata 23-12-2022.
Allegati: ULTERIORI DEDUZIONI OMESSO INVIO INDICE FASCICOLO PM.pdf; all 2)23-12-22-
RICEZIONE ATTI UFFICIO DIBATTIMENTO INCOMPLETO.pdf; all 3)21-10-2016-
MODUS OPERANDI.pdf; all 4)18-11-16-OMICIDI MAFIA.pdf; all 5)09-02-17-
DENUNCIA CONTRO DANIELLI PIERLUIGI.pdf; all 6)23-11-22-PINTO FRANCESCO
ANTONIO (335).pdf; all 7)ATTESTATO.pdf; all 8)FOGLIO MATRICOLARE.pdf; all 9)
RELAZIONE ISPETTORATO GENERALE.pdf; all 1)23-12-22-COMUNICAZIONE
UFFICIO DIBATTIMENTO.pdf

Avv. Roberta E. Pinto

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano Rossano (CS)

Tel: 3881772789

Pec: robertapinto@pec.it

Avv. Francesco Antonio PINTO

Patrocinante in Cassazione

C.da Ralla snc, 87064 Corigliano - Rossano (CS)

TEL: 360856147 / 3807572805 - E-MAIL: francescopinto1949@gmail.com

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it



Spett.le Ufficio Dibattimento

in persona del Responsabile pro - tempore

Procura della Repubblica - Tribunale di Salerno

dibattimento.procura.salerno@giustiziacert.it



e, per quanto di competenza

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica

Tribunale di Salerno

ricezioneatti.procura.salerno@giustiziacert.it

e, per quanto di competenza

Chiar.mo Sig. Procuratore Capo della Repubblica

Tribunale di Perugia

depositoattipenali.procura.perugia@giustiziacert.it

prot.procura.perugia@giustiziacert.it

e, per conoscenza

Chiar.mo Sig. Presidente

Tribunale di Salerno

prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

presidente.tribunale.salerno@giustiziacert.it

e, per conoscenza

Chiar.mo Sig. Presidente

- Tribunale di Castrovillari

prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it

e, per conoscenza

Chiar.mo Dott. Giuseppe Ferruccio

I[^] Sez. Pen. - Tribunale di Salerno

dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it

e, per conoscenza

Chiar.mo Sig. Generale Comandante

Comando Generale Arma dei Carabinieri

viale Romania n. 45, 00197 Roma

carabinieri@pec.carabinieri.it

**Proc. pen. n. 1930/17 RGNR – n. 5527/19 RDIB a carico di Pinto Francesco Antonio, Giudice di Pace
Coordinatore del Mandamento di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti).**

**Reato contestato: art. 595 c.p., per avere riportato nella memoria depositata al Consiglio Giudiziario di
Catanzaro e pubblicata sul sito internet www.avvocatopinto.it:**

“non sono un delinquente per i seguenti ordini di motivi:

*a) non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai
soggetti del suo entourage;*

b) non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera;

c) non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo;

*d) non sono quell'Avvocato che usufruiva della “scorta” agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas
(Venezuela);*

*e) non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro
Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta”.*

Parte offesa – querelante:

Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo (CS), identificatosi in quell' “avvocato sconosciuto”.

Oggetto: ulteriori deduzioni all'omesso invio dell'indice del fascicolo del PM.

Riferimento alla PEC datata 23-12-2022.

**Ulteriore reiterata richiesta (ultima) di copia dell'indice del fascicolo del PM e quantificazione dei
diritti da corrispondere mediante Pago Pa (con riferimento, si ripete, al rilascio di copia dell'indice del
fascicolo del PM).**

Spett.le Ufficio Dibattimento, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

in data **23-12-2022** è pervenuta PEC, del seguente tenore:

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO SERVIZIO NOTIFICA ATTI PER VIA TELEMATICA

Fascicolo: Numero RG PM : 1930/2017 NOTI Numero RG DIB : 5527/2019 NOTI

Documenti: - ALTRO (858571)

La presente notificazione è effettuata nell'interesse di: pinto/francesco antonio ai sensi di: In proprio Si vedano gli eventuali allegati (all 1 e all 2).

All'uopo La informo, osservo ed evidenzio, sulla documentazione inviata, quanto segue e sul reiterato omesso invio di copia del fascicolo del PM:

➔ A) POSIZIONE DEL CAPO DELLA SQUADRA MOBILE DOTT. FABIO CATALANO:

nelle mie note difensive del 17-01-2019 ho riportato, tra l'altro:

Ho evidenziato una carenza investigativa, poichè l'Avv. Caracciolo ha dichiarato di non conoscere Cuntrera Gaspare.

Tale circostanza non risponde al vero e la falsità è riscontrabile attraverso l'escussione di:

a) Caracciolo Oscar da Montalto Uffugo (CS), fratello di Caracciolo Pietro;

b) Filosa Fabio da Montalto Uffugo (CS), cognato di Caracciolo Pietro;

c) Tarasi Salvatore domiciliato e residente in Camigliatello Silano (CS) nella propria azienda agricola; sulle seguenti circostanze:

1) vero che vi è conoscenza ed amicizia fra Cuntrera Gaspare e l'Avv. Caracciolo Pietro;

2) in occasione della permanenza a Toronto (Canada) sono stati commensali ed ospiti di Cuntrera Gaspare in un noto ristorante di Toronto;

3) che era presente nell'occasione anche l'Avv. Caracciolo Pietro.

Relativamente alla negatoria sulla conviviale presso un ristorante nei pressi di Piazza Fera di Cosenza, in occasione del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente anche il sig. Chiappetta Ferdinando (barbiere), il quale può essere sentito sulle circostanze:

a) vero che nella conviviale con Cuntrera Gaspare per il conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Francesco Antonio Pinto, era presente l'Avv. Caracciolo Pietro;

b) vero che Chiappetta Ferdinando e Cuntrera Gaspare sono parenti;

c) vero che durante la permanenza in Italia di Cuntrera Gaspare è ospite presso l'abitazione di Chiappetta Ferdinando;

e) vero che vi è personale amicizia fra Cuntrera Gaspare, Chiappetta Ferdinando e l'Avv. Caracciolo Pietro.

Al sig. Tarasi Salvatore ed alla moglie può essere chiesta l'abituale convivialità dei componenti della "famiglia" Cuntrera presso l'azienda agricola sita in Camigliatello Silano (CS).

Per affermazione dell'Avv. Caracciolo Pietro, i componenti della "famiglia" Cuntrera venivano ospitati nella "suite" della propria villa, per cui non risultava alcuna registrazione presso alberghi o equipollenti.

➔ B) POSIZIONE DELL'ISPETTORE DOTT. FRANCO ADDUCA

Nelle SIT rese dall'Avv. Caracciolo Pietro al Dott. Adduca in data 23-07-2018 è riportata la personale conoscenza di Chiappetta Rocco.

Escutere il genitore di Chiappetta Rocco, sulle seguenti circostanze:

A) vero che era gerente della Banca di San Vincenzo La Costa;

B) vero che la Banca veniva avviata al commissariamento, provocandogli un grave dispiacere per la soppressione della sua "creatura";

C) vero che l'Avv. Caracciolo Pietro effettuava ingenti operazioni bancarie ed economiche attraverso la Banca di San Vincenzo La Costa, anteriormente al suo commissariamento.

E' appena il caso di evidenziare che il referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo) è stato sentito privatamente, senza alcun approfondimento (vedasi allegato 2).

Nulla è stato chiesto dal Dott. Adduca al Caracciolo sulla **fortuita** circostanza della sua presenza davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione in occasione dell'uccisione del sig. Lanzilotta Luigi.

Correlativamente al suesteso accadimento, chiedo l'accertamento del decesso di Marrazzo Antonio, **malato terminale di cancro, presso il carcere dell'Aquila.**

Chiedo, inoltre, l'accertamento del decesso di Carelli Santo, **malato terminale di cancro, presso la propria abitazione.**

Conseguentemente, accertare l'eventuale correlazione fra l'**omicidio** di Lanzilotta Luigi, l'**omicidio** di Marrazzo Antonio, l'**arresto** dei fratelli Straface, imprenditori in Corigliano Calabro, ed i molteplici interrogatori resi dalla Dott.ssa Straface Pasqualina, ex Sindaco di Corigliano Calabro, presso la **Caserma dei Carabinieri di Sibari (CS).**

Valuterà la Dott.ssa Cassaniello Valleverdina la compatibilità dell'affidamento delle indagini investigative alla Polizia di Stato, atteso che la ricorrenza della "Festa della Polizia di Stato" è stata celebrata presso il Comune di Montalto Uffugo, **ospiti dell'Avv. Caracciolo Pietro.**

➔ C) POSIZIONE DEL'ISPETTRICE DI POLIZIA DOTT.SSA ROSINA DE NAPOLI (DA ESCUTERE, QUALE TESTE DEL PM, ALL'UDIENZA DEL 07-03-2023)

Dalla lettura della relazione dell'Ispetttrice di Polizia emerge che il referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo) è stato sentito privatamente, senza alcun approfondimento investigativo.

L'indagato è stato completamente ignorato, secondo un *modus operandi* non condivisibile, già inutilmente segnalato (all. 3, all. 4, all. 5) e persistente all'attualità.

Con atto a parte formalizzerò la richiesta valutativa della posizione del Questore Dott. Luigi Liguori e la "Festa della Polizia di Stato" celebrata in Montalto Uffugo, su invito del referente della "famiglia" Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo), nonché la mia correlata informativa alla Magistratura (Inquirente e Giudicante).

➔ D) POSIZIONE DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI DANIELLI PIERLUIGI (A SUO DIRE, APPARTENENTE AL ROS DEI CARABINIERI), COMMENSALE ABITUALE DELL'AVV. CARACCIOLO PIETRO, DENUNCIATO PER CALUNNIA, INUTILMENTE. IL MAGISTRATO INQUIRENTE DESTINATARIO DELLA RELAZIONE DEL MARESCIALLO

DEI CARABINIERI DANIELLI PIERLUIGI SUI RAPPORTI CARACCIOLO PIETRO –
GASPARE CUNTRERA - “FAMIGLIA” CUNTRERA.

Il Maresciallo dei Carabinieri (a suo dire appartenente al ROS dei Carabinieri) ha interrotto illegalmente la celebrazione di un processo penale in corso presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo, mi ha interrogato davanti agli Avvocati ed il Pubblico presente, nonché ha continuato l'interrogatorio nella mia stanza, impunemente.

Inoltre, mi ha calunniosamente denunciato con la stessa rubrica d'incolpazione per cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva archiviato, impunemente.

Ha redatto una relazione – informativa sui rapporti dell'Avv. Caracciolo Pietro con “don” Gaspare Cuntrera e la “famiglia” Cuntrera al Magistrato Inquirente Competente.

La Magistratura Inquirente Competente ex art. 11 dell'Ordinamento Giudiziario non ha ritenuto opportuno individuare il Magistrato Inquirente destinatario della succitata relazione – informativa.

Il Maresciallo Danielli Pierluigi era a conoscenza che i componenti della “famiglia” Cuntrera erano ospitati nella “suite” della villa dell'Avv. Caracciolo Pietro, circostanza a lui ben nota per il rapporto di commensalità.

- ➔ E) POSIZIONE DI UN GIUDICE, NOMINATIVAMENTE INDIVIDUABILE, A CONOSCENZA DEI FATTI – REATO IMPRESCRITTIBILI. SONO STATO DENUNCIATO PER CALUNNIA DAL SUCCITATO GIUDICE. PERSISTENTE, IRRITUALE ED ILLEGITTIMA ISCRIZIONE NEL RGNR (all. 6) IDONEA A CREARE ANSIA E STRESS, NONCHE' INTIMIDAZIONE E PAURA.
- ➔ G) POSIZIONE DELL'UFFICIO DIBATTIMENTO – IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE (SCONOSCIUTO, POICHE' OMETTE DI FIRMARE GLI ATTI).

Riporto alcuni atti della corrispondenza intercorsa, al fine di agevolarne l'individuazione:

- a) In data **13-09-2022**, ho chiesto le copie di alcuni atti del fascicolo.
- b) In data **17-11-2022**, l'Ufficio Dibattimento ha dato un riscontro del seguente tenore: *“Al fine di provvedere all'inoltro delle copie richieste si prega di trasmettere copia della ricevuta di pagamento a mezzo Pago PA”*.
- c) In data **25-11-2022**, ho comunicato gli atti che mi servono per la mia attività difensiva.
- d) In data **28-11-2022**, è pervenuta risposta del seguente tenore: *“Si rappresenta che il fascicolo in questione è stato digitalizzato. Ciò stante, come disposto dal Sig. Procuratore della Repubblica, la richiesta di copia degli atti potrà essere avanzata all'ufficio TIAP a mezzo mail all'indirizzo”*.
- e) In data **30-11-2022**, è pervenuta comunicazione del seguente tenore: *“Buonasera Avvocato, in esito alla sua richiesta si informa che questo ufficio non è deputato allo studio dei singoli atti da trasmettere ma all'inoltro dell'intero fascicolo che si compone di 1654 pagine per un importo pari ad euro 120.52 da pagare attraverso Pago PA; la ricevuta del pagamento dovrà essere inoltrata all'indirizzo scrivente; alternativamente può recarsi presso il nostro Ufficio dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.30 munito di pen drive*

per visualizzare ed eventualmente estrarre copia degli atti di interesse. Saluti”.

Prendendo atto della difficoltà di codesto Ufficio nell'individuazione degli atti, ho chiesto, ai fini collaborativi, il rilascio di copia dell'indice del fascicolo, comunicandomi l'importo corrispondente al rilascio della copia del solo indice, da corrispondere con la modalità Pago Pa.

In data **16-12-2022** è pervenuta una PEC con allegata la **sola prima ed unica pagina dell'indice.**

In data **23-12-2022** sono pervenuti gli allegati (vedasi all. 1 e all. 2), mentre, **ancora una volta, mi viene negata la copia dell'indice del fascicolo del PM.**

La persistente omissione **favorisce**, di fatto, il referente della “famiglia” Cuntrera (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo), la quale gestisce un cartello mondiale della droga, per come emerge dalla relazione della Direzione Nazionale Antimafia e dalla relazione del Capo della Squadra Mobile Dott. Fabio Catalano.

Alla stregua di quanto sopra reitero, per l'ultima volta, di comunicarmi l'importo dei diritti da corrispondere con la modalità Pago Pa, per il rilascio della copia del solo indice del fascicolo del PM composto da 1.654 pagine, per come è a Sua conoscenza.

Le evidenzio, che non sono un delinquente, ma ho prestato lodevolmente servizio per conto e nell'interesse dello Stato Italiano (all. 7), non riportato nel mio foglio complementare per la formale inesistenza della Struttura (all. 8).

Le evidenzio, altresì, di avere prestato lodevolmente servizio nella Magistratura Onoraria, certificata dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia nell'ultima ispezione all'Ufficio da me diretto, composto da 140 pagine di elogi alla mia persona (all. 9).

L'unico di diverso avviso è il referente della “famiglia ” Cuntrera, associato alla NCO (nuova camorra organizzata) di Raffaele Cutolo (attualmente deceduto) e “**GRAN MAESTRO**” della più potente loggia massonica mondiale, con sede a Toronto (leggasi: Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo).

Riserve e salvezze più ampie.

Corigliano – Rossano, 29-12-2022.

Rispettosi Ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti), **contemporaneamente** nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Marco Argentano (all'epoca dei fatti), **contemporaneamente** nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Acri (all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti).

Avv. Francesco Antonio Pinto

Vera ed autentica la firma dell'Avv. Francesco Antonio Pinto,
nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore di Montalto Uffugo (all'epoca dei fatti), **contemporaneamente**

nella qualità di Giudice di Pace Coordinatore Reggente dell'Ufficio del Giudice di Pace di San Marco
Argentano (all'epoca dei fatti), **contemporaneamente** nella qualità di Giudice di Pace Supplente dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Acri (all'epoca dei fatti), nella qualità di Giudice di Pace di Roma (all'epoca dei fatti).

Avv. Roberta E. Pinto

Aw. Roberta E. Pinto



ADO: CSPQ00
Prot: 0017215 del 04/05/2017 Uscita
Uor: CSPQ30

Cod. Amm.: m_it



QUESTURA DI COSENZA
SQUADRA MOBILE

4° SEZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO E LA P.A.
Telefono 0984/8980520-545 fax 8980516 - PEC: sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

Cat. Q.2.4/17 Sq. Mob.

Cosenza, 4 Maggio 2017

OGGETTO: Procedimento Penale n. 1930/17 R.G.N.R. mod. 21

Esito indagini delegate

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
Sezione di P.G. – POLIZIA DI STATO**

SALERNO

Inviata via pec: sezpgprocura.tribunalesalerno.sa@pecps.poliziadistato.it

In relazione alla delega di indagine datata 29 marzo 2017, nell'ambito del procedimento penale n. 1930/17 R.G.N.R. mod.21, questo Ufficio ha proceduto ad effettuare gli accertamenti richiesti da codesta A.G. escutendo a sommarie informazioni l'Avv. CARACCIOLLO Pietro, Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), nonché a richiedere copia degli atti inerenti i fatti esposti in querela alla Stazione dei CC di Montalto Uffugo.

In data 21 aprile 2017, si è proceduto dunque ad escutere a sommarie informazioni l'Avv. CARACCIOLLO in merito ai fatti da lui esposti nella querela del 14 febbraio 2017 e, soprattutto, in che modo lo stesso è venuto a conoscenza della memoria illustrativa presentata al Consiglio Giudiziario di Catanzaro dal Giudice di Pace, Avv. PINTO Francesco Antonio.

Nello specifico lo stesso ha dichiarato che: "... Trascorso quasi un anno dal deposito dell'esposto e non avendo avuto alcun riscontro in merito, nel 2016 mi sono recato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per chiedere informazioni, la segretaria di cui non ricordo il nome mi riferiva per vie brevi che l'esposto aveva dato esito negativo, per cui le chiesi di poter visionare il relativo fascicolo. Questa però mi riferì che ciò non era possibile per cui ho inoltrato alla segreteria del Presidente del Consiglio Giudiziario istanza di accesso agli atti e di estrazione delle copie del fascicolo, ma con sua nota il

66

Presidente respingeva la richiesta adducendo che tali atti di procedimento disciplinare fossero secretati e dando indicazione di fare richiesta al C.S.M. per estrarre copia del solo provvedimento che ha definito il procedimento di che trattasi. Ho poi inoltrato al C.S.M. tale richiesta ottenendo come risposta che avrei dovuto effettuare il versamento dei diritti di copia per poter ottenere quanto richiesto. Essendo scemato pertanto l'interesse, in considerazione dell'esito negativo del procedimento, non ho richiesto la copia di tale provvedimento di cui ho poi preso visione nel gennaio 2017 allorché alcuni colleghi mi hanno riferito dell'esistenza di un sito realizzato dall'Avv. PINTO sul quale erano stati pubblicati, oltre alle sue considerazioni, che mi hanno indotto a sporgere querela, anche una serie di documenti tra i quali appunto il provvedimento emesso dal C.S.M. ...)

In merito alla conoscenza delle famiglie "CUNTRERA-CARUANA", il CARACCILO ha riferito che nel comune di Montalto Uffugo, paese di cui è Sindaco, non vi sono famiglie residenti con quei cognomi.

Questo Ufficio ha appurato, in maniera informale, che PINTO Francesco Antonio non svolge più le funzioni di Giudice di Pace nel Circondario di Montalto Uffugo anche per come dichiarato anche dallo stesso sindaco CARACCILO, il quale ha riferito che il PINTO è stato trasferito presso la sede giudiziaria di Roma.

Per quanto riguarda gli atti redatti da personale dei C.C. della Stazione di Montalto Uffugo, inerenti in fatti in causa, quel personale militare ha comunicato che vi è il Procedimento Penale avente n.2452/2015 mod. 21, della Procura della Repubblica di Salerno, di cui è titolare il Sostituto Procuratore Dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI, per fatti accaduti nel gennaio 2015 presso la sede del Giudice di Pace di Montalto Uffugo; per quanto riguarda la presenza delle famiglie "CUNTRERA-CARUANA" nei comuni vicini al Comune di Montalto Uffugo, il medesimo Comando C.C. ha risposto che gli stessi non risultano colà censiti.)

Si allega:

- Verbale di S.I. dell'Avv. CARACCILO Pietro;
- Comunicazione della Stazione C.C. di Montalto Uffugo.

Nota redatta dall'Isp. Capo Rosina DE NAPOLI e dal Sovrintendente Capo Rocco Francesco SILVESTRI

IL DIRIGENTE LA SQUADRA MOBILE

(Dr. Fabio CATALANO)

Pag. 2 a 2

Esito delega di indagine Proc. Pen. 1930/17 R.G.N.R. mod. 21



QUESTURA DI COSENZA

SQUADRA MOBILE

4ª Sezione Reati contro il Patrimonio e contro la P. A.

Tel 09848980545-520

pec: sqmobile.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Verbale di sommarie informazioni rese ex art. 351 c.p.p. da:

CARACCIOLO Pietro, nato il 22/06/1959 a Cosenza, residente a Montalto Uffugo (CS) in via Garibaldi n°16, identificato con C.I. n°AX6298895 rilasciata dal Comune di Residenza in data 25/03/2016, Avvocato, utenza telefonica 3476030026.

Il 21 Aprile 2017 alle ore 12:30, negli Uffici della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, innanzi ai sottoscritti Ufficiali P.G. Rosina DE NAPOLI (Isp. Capo) e Rocco Francesco SILVESTRI (Sovr. Capo), appartenenti all'Ufficio in intestazione è presente **CARACCIOLO Pietro**, in oggetto generalizzato, per essere escusso nell'ambito del Proc. Pen. 1930/17 mod. 21 della Procura della Repubblica di Salerno, su delega del Sost. Proc. Dott.ssa Valleverdina CASSANIELLO, in merito alla querela presentata il 14/02/2017 presso la Procura della Repubblica di Cosenza: *Mi chiamo CARACCIOLO Pietro sono nato il 22/06/1959 a Cosenza e risiedo a Montalto Uffugo (CS) in via Giuseppe Garibaldi n°16. Da quasi trenta anni esercito la professione di Avvocato, occupandomi esclusivamente di diritto civile, inoltre da giugno 2014 ricopro la carica di Sindaco del Comune di Montalto Uffugo (CS), città dove risiedo con la mia famiglia sin dalla nascita. Dal novembre 2014 alcuni dipendenti comunali di Montalto Uffugo, dopo aver svolto opportuno corso di formazione, sono stati distaccati presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo al posto dei dipendenti ministeriali che hanno fatto rientro presso il Tribunale di Cosenza. A partire da quel giorno i rapporti di "amicizia" che incorrevano tra me ed il Giudice di Pace coordinatore Avv. Francesco Antonio PINTO si sono deteriorati portandomi a segnalare, dapprima al Presidente del Tribunale di Cosenza e successivamente al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, oltre alle inefficienze dell'Ufficio Giudiziario anche dei comportamenti illeciti di cui si è reso responsabile lo stesso Giudice. Alla luce di questi comportamenti ho ritenuto necessario, in qualità di Sindaco, segnalare questi fatti al Consiglio Giudiziario di Catanzaro, perché adottasse i provvedimenti ritenuti opportuni. Trascorso quasi un anno dal deposito dell'esposto e non avendo avuto alcun riscontro in merito, nel 2016 mi sono recato presso la segreteria del Consiglio Giudiziario per chiedere informazioni, la segretaria di cui non ricordo il nome mi riferiva per vie brevi che l'esposto aveva dato esito negativo, per cui le chiesi di poter visionare il relativo fascicolo. Questa però mi riferì che ciò non era possibile per cui ho inoltrato alla segreteria del Presidente del Consiglio Giudiziario istanza di accesso agli atti e di estrazione delle copie del fascicolo, ma con sua nota il Presidente respingeva la richiesta adducendo che tali atti di procedimento disciplinare fossero*

secretati e dando indicazione di fare richiesta al C.S.M. per estrarre copia del solo provvedimento che ha definito il procedimento di che trattasi. Ho poi inoltrato al C.S.M. tale richiesta ottenendo come risposta che avrei dovuto effettuare il versamento dei diritti di copia per poter ottenere quanto richiesto. Essendo scemato pertanto l'interesse, in considerazione dell'esito negativo del procedimento, non ho richiesto la copia di tale provvedimento di cui ho poi preso visione nel gennaio 2017 allorché alcuni colleghi mi hanno riferito dell'esistenza di un sito realizzato dall'Avv. PINTO sul quale erano stati pubblicati, oltre alle sue considerazioni, che mi hanno indotto a sporgere querela, anche una serie di documenti tra i quali appunto il provvedimento emesso dal C.S.M.--//

68


A.D.R.: In merito alla memoria illustrativa non sono mai venuto a conoscenza del suo contenuto né della sua presentazione, ma ritengo sia stata presentata dall'Avv. PINTO, come da lui indicato nel sito.

A.D.R.: Non conosco le Famiglie CUNTRERA - CARUANA che per quanto di mia conoscenza non risiedono nel comune del quale io sono Sindaco.--//


A.D.R.: Dal mese di Febbraio 2017 so per certo che l'Avv. Pinto non ricopre più la funzione di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) ma è stato trasferito presso la sede giudiziaria di Roma.

Fatto, riletto confermato e sottoscritto.

La persona informata sui fatti



Gli Ufficiali di P.G.





LEGIONE CARABINIERI CALABRIA

- Stazione di Montalto Uffugo (CS) -

Tel/fax 0984/932891

Nr.46/77-0/2017 di-prot.

Montalto Uffugo, 03.05.2017

Rif.f.nr.Cat.Q.2.4/2017 Sq.Mob. del 26.04.2017.

OGGETTO: -Delega di Indagine inerente il procedimento penale n.1930/2017
RGNR Mod.21 della Procura della Repubblica di Salerno.

ALLA QUESTURA - SQUADRA MOBILE DI
4^ SEZIONE REATI CONTRO IL PATRIMONIO E LA P.A. COSENZA @
sqmob.quest.cs@pecps.poliziadistato.it

====oooOooo====

In esito a quanto richiesto con foglio in riferimento si comunica che questo Comando non dispone di relazioni o informative inerenti la vicenda inerente il procedimento penale in oggetto indicato e che né presso gli uffici anagrafe ricadenti nella giurisdizione (Montalto Uffugo e San Benedetto Ullano) né agli atti d'ufficio risultano censiti appartenenti alle famiglie CUNTRERA-CARUANA. Tuttavia si rappresenta che il procedimento in oggetto potrebbe essere conseguenza dell'annotazione n.64/2-0/2015 datata 25.01.2015 di questo Comando inoltrata alla Procura della Repubblica di Cosenza inerente l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo - Dott. Antonio PINTO dalla quale è scaturito procedimento penale n.2452/2015 Mod.21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno - Dott.ssa Marinella GUGLIELMOTTI.

M.C.De Donnantonio

IL COMANDANTE
(Luogotenente Pierluigi DANIELI)

Avv. Francesco Antonio PINTO
Patrocinante in Cassazione
c.da Ralla

87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)

TEL: 360 856147

FAX: 0983 81162

PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

➤ PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO

alla cortese attenzione del

Dott. Roberto Penna

Sostituto Procuratore della Repubblica

e, per quanto di competenza

➤ Sig. Presidente

Tribunale di Cosenza

e, per conoscenza

➤ Sig. Presidente

II[^] Sezione Penale

Tribunale di Salerno

e, per conoscenza

➤ Cons. Dott. Enrico D'Auria

Sostituto Procuratore Delegato

e, per quanto di competenza

➤ Avv. Salvatore Sisca

Via Nazionale

Corigliano Calabro Stazione

Oggetto: istanza per autorizzazione al rilascio di copia di alcuni atti del procedimento penale n. 383/07 R.G.N.R. – Procura della Repubblica di Salerno, per la produzione ed attività difensiva nel Proc. Pen. n. 2452/2015 R.G.N./Mod 21

A carico di Pinto Francesco Antonio – Giudice di Pace di Montalto Uffugo.

Io sottoscritto Avv. **Francesco Antonio Pinto**, Giudice di pace del Mandamento di Montalto Uffugo, nato a Corigliano Calabro il 01-05-1949 ed ivi residente in c.da Thurio, espongo quanto segue.

In data 16-09-2016 (All. 1) ho richiesto copia degli atti relativi al procedimento n. **383/07** R.G.N.R. iscritto presso la Procura della Repubblica di Salerno, a seguito della denuncia della Dott.ssa Federica Colucci, Giudice Delegato (all'epoca dei fatti) presso il Tribunale di Rossano.

Ho richiesto **più volte** il rilascio di copia dell'intervenuta archiviazione e, dopo **otto** anni, ho potuto averne copia e conoscerne i contenuti, mancanti, però, di alcuni atti.

L'iscrizione sul registro degli indagati ha visto la nomina di due CTU, alle cui operazioni hanno partecipato il Presidente del Tribunale (Rossano), reiteratamente ricusato, e la denunciante Dott.ssa Federica Colucci.

Giammai è stato reso edotto o partecipe il diretto interessato: Avv. Francesco Antonio Pinto.

Emerge che la (**calunniosa**) denuncia della Dott.ssa Federica Colucci era infondata, per cui veniva “**abbandonata**” e ne veniva “**costruita**” un’altra a firma di **La Face Giovanni** (cognato di un dipendente della Procura della Repubblica) e di **Misasi Silvana** (sorella di un dipendente della Procura della Repubblica), ed iscritta col n. **5172/07/21** R.G.N.R. – Procura della Repubblica di Salerno (All. 2).

Emerge che le indagini sono state fatte **segretamente**: ... *si sono recate presso l’Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ed ivi, in via esclusivamente informale, hanno rilevato che la persona in oggetto indicata svolge le funzioni di Giudice di Pace Coordinatore presso detto Ufficio ... non sono state depositate formali istanze tese ad ottenere copia della documentazione, che altrimenti sarebbe passata al vaglio del coordinatore* (All. 3).

E’ emerso che la sentenza del Tribunale di Rossano n. **87/95**, palesemente favorevole ad alcuni creditori (era evidente un danno complessivamente incalcolabile per la massa dei creditori), ha avuto un gravame travagliato, per disposizione del G.D. Dott.ssa Patrizia Nigri (all’epoca dei fatti).

Emerge che i creditori **vittoriosi**, per chiudere la vicenda proponevano una “regalia” di £ 500.000.000 (€ **258.228,45**) a favore della curatela del fallimento l’Edil Arp (All. 4 – pag. 3 – rigo 10/11 e rigo 17/19).

La mia opposizione alla “**strana**” richiesta di transazione, ha comportato la (**calunniosa**) denuncia della Dott.ssa Federica Colucci nei miei confronti e la revoca dalle funzioni di curatore del fallimento, con nomina di un nuovo curatore nella persona dell’Avv. Serafino Trento.

In data **26-06-2006** *il Curatore, avv. Serafino Trento, l’avv. Scigliano ... sulla proposta transattiva di Terzi Antonio e Terzi Luigi che ha recepito la **controproposta del GD di € 658.025,00** ... acquisito il parere favorevole dell’Avv. Zagarese ... si procede alla sottoscrizione della proposta transattiva che si allega* (All. 5 – All. 6).

E’ appena il caso di evidenziare che, per raggiungere l’importo portato dal libretto di **€ 747.654,64** (consegnato al nuovo curatore Avv. Serafino Trento), è stata tenuta in considerazione la parcella dell’Avv. Vittorio Scigliano e dell’Avv. Giovanni Zagarese, nonché il 50% del costo della registrazione della transazione.

Emerge dagli atti che è stata **disattesa la mia richiesta di accertare una eventuale correlazione fra le compra-vendita (in danno della curatela del fallimento l’Edil Arp, di cui espletavo le funzioni di curatore) e l’evento morte di un tale Lanzillotta Luigi (deceduto in una barberia di Corigliano Calabro Stazione, con modalità tipo *Chicago anni ’30*).**

Infatti, potevano emergere gli **ingentissimi investimenti** della “nuova camorra organizzata” di Raffaele Cutolo (all’epoca dei fatti) nella sibaritide.

Poteva emergere, altresì, il nominativo dell’Organo Istituzionale che portava i “**pizzini**” di Cirillo Giuseppe (deceduto in un’Aula di Giustizia per cause “**naturali**”) a Raffaele Cutolo, ma anche chi aveva autorizzato Cirillo Giuseppe a detenere nel carcere una pistola per “**difesa personale**”.

MODUS OPERANDI – I°

Tale antecedente è importante per comprendere il **nuovo processo a mio carico** pendente presso il Tribunale di Salerno al n. **2452/2015 R.G.N.R. / Mod.21**, nonché la mia **inascoltata** dichiarazione riportata nei miei scritti difensivi:

<<>>

Sono destinatario di una sentenza di morte del “tribunale della mafia”, redatta in Germania, la cui tenutaria dell’appartamento dove si tenevano le “udienze” è diventata, dopo queste dichiarazioni, “collaboratrice di giustizia”.

<<>>

Inoltre, è stata **omessa** la mia richiesta di sentire a sommarie informazioni l’Avv. **Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo**, sulle seguenti circostanze:

a) *non ho fatto politica e neppure ho mai chiesto consensi elettorali a “don” Gaspare Cuntrera ed ai soggetti del suo entourage (leggasi: **voto di scambio**);*

- b) *non sono mai stato il referente della famiglia Cuntrera (leggasi: gestione di operazioni economiche non giustificabili);*
- c) *non ho mai partecipato alle riunioni della famiglia Cuntrera nelle varie località del mondo (leggasi: rapporti con soggetti di interesse operativo);*
- d) *non sono quell'Avvocato che usufruiva della "scorta" agli incontri presso l'Isola Margarita e Caracas (Venezuela) (leggasi: rapporti con soggetti di interesse operativo);*
- e) *non sono l'Avvocato (di altra realtà territoriale) presente davanti alla barberia di Corigliano Calabro Stazione, mentre Luigi Lanzillotta veniva eliminato con modalità tipo Chicago anni trenta (leggasi: eventuale interconnessione fra le compra-vendita e l'evento morte del Sig. Luigi Lanzillotta).*

MODUS OPERANDI – II°

Sono stato **denunciato** dall'Avv. Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo, resosi **autore** del **doloso** mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo.

Sorvolo sugli ostruzionistici comportamenti tenuti dallo stesso, fino a richiedere la mia sostituzione, a suo dire, per inidoneità.

L'Ufficio è stato materialmente chiuso per più tempo, per cui le direttive dell'Organo Superiore non sono state portate a conoscenza per l'esecuzione.

In una delle **due** occasioni il Maresciallo dei Carabinieri **Danielli Perluigi** ha consegnato (su ordine del Procuratore della Repubblica, all'epoca dei fatti) le chiavi dell'Ufficio del Giudice di

pace di Montalto Uffugo al Sindaco Caracciolo Pietro, perché **provvedesse alla regolare apertura e funzionalità** (All. 7 – All. 8 – All. 9).

L'informativa, sulla quotidiana evoluzione degli accadimenti (utilizzando gli strumenti informatici del mio studio legale), veniva fatta costantemente al Presidente del Tribunale (all'epoca dei fatti), nonché al Procuratore della Repubblica (all'epoca dei fatti).

Entrambi gli Organi Istituzionali, nelle rispettive qualità, hanno **concorso** al superamento delle criticità, con modalità ritenute idonee dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Le stesse sono state valutate idonee dalla Procura della Repubblica di Salerno per processare **soltanto** il Giudice di pace Dott. Francesco Antonio Pinto.

<<>>

Dopo l'archiviazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura (Massimo Organo Istituzionale e Costituzionale) viene **“abbandonata”** la (**calunniosa**) denuncia dell'Avv. **Caracciolo Pietro – Sindaco di Montalto Uffugo** (anzi, sui suesesi fatti, **è stata archiviata la mia denuncia nei suoi confronti**) e ne viene **“costruita”** un'altra (**per lo stesso fatto**) con la relazione – denuncia del Maresciallo dei Carabinieri **Danielli Pierluigi**.

<<>>

In definitiva, la mia programmata **eliminazione** fisica, in esecuzione di una sentenza del “tribunale della mafia”, **ancora con effetti esecutivi**, non è stata ritenuta idonea per un approfondimento.

La mia programmata **eliminazione** con lo strumento giudiziario, **persiste**.

<<>>

Alla stregua delle suestese finali considerazioni, poiché la **denuncia** di **La Face Giovanni** (cognato di un dipendente della Procura della Repubblica) e di **Misasi Silvana** (sorella di un dipendente della Procura della Repubblica), nonché la risposta dell’Ufficio di Procura di Salerno al **Cons. Dott. Arcibaldo Miller** (All. 10), sono rilevanti per il prosieguo della mia attività difensiva nel procedimento in corso presso il Tribunale di Salerno n. **2452/2015 R.G.N./Mod 21**,

chiedo

che venga autorizzato il rilascio dei succitati documenti, non rinvenuti nelle copie del fascicolo già rilasciatomi.

Autorizzo il mio difensore di fiducia, Avv. Salvatore Sisca, al ritiro della documentazione.

Corigliano Calabro 21-10-2016.

Rispettosi ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS)

FRANCESCO ANTONIO PINTO

CN = PINTO
FRANCESCO ANTONIO
O = non presente
C = IT

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Antonio PINTO
Patrocinante in Cassazione
c.da Ralla snc/Casella Postale 42, via Matteotti 1
87064 Corigliano Calabro Stazione (CS)
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Chiar.mo Sig. Presidente
II^ Sezione Penale
Tribunale di Salerno
e, per quanto di competenza

Chiar.mo Sig. Presidente
Tribunale di Cosenza
e, per conoscenza

➤ Cons. Dott. Enrico D'Auria
Sostituto Procuratore Delegato

Salerno

e, per quanto di competenza

➤ Avv. Salvatore Sisca

Via Nazionale
Corigliano Calabro Stazione

Oggetto: mancata autorizzazione rilascio copie verbale e trascrizione dell'udienza del
29-09-2016.

Chiar.mo Sig. Presidente Cons. Dott. Vincenzo Siani,

Le evidenzio che, in data **30-09-2016**, ho chiesto l'autorizzazione al rilascio delle
copie degli atti di cui all'oggetto.

In data **07-11-2016** ho reiterato l'istanza.

La mia formale richiesta degli atti è riferita all'ordinanza, letta in udienza, emessa dal Collegio Giudicante da Lei presieduto, non condivisibile nei contenuti, per i seguenti ordini di motivi:

1. La richiesta del P.M. di **processarmi ad ogni costo**, ha incontrato una Sua oggettiva condivisibile perplessità nell'**inesistenza** di una **parte offesa**.

Senza invertire l'onere della prova, ho prodotto l'archiviazione del C.S.M. (**Massimo Organo Istituzionale e Costituzionale della Magistratura**), per una declaratoria a me favorevole, **inutilmente**, per cui persiste quello "**stillicidio**", offensivo per la Giustizia e per lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura (ripeto: **Massimo Organo Istituzionale e Costituzionale della Magistratura**).

Il documento "**visionato**" è rimasto nel fascicolo del dibattimento.

2. La circostanza che la **Dott.ssa Renata Sessa, nella qualità di G.I.P.**, aveva già deciso il mio rinvio a giudizio in data **04-01-2016**, emerge dalla documentazione in atti: sia da quella data in "**visione**" dal P.M., che da quella depositata nella lista testi a discarico, con allegata documentazione.

Emerge che, **all'udienza G.U.P. del 05-05-2016**, la Dott.ssa Renata Sessa (**all'evidenza aveva già deciso il mio rinvio a giudizio**) mi ha rinvio a giudizio con un'ordinanza di "**stile**", palesemente offensiva.

Infatti, risulta negli atti del PM e del GIP - GUP: di avere svolto **lodevolmente** i miei ventotto anni di (complessiva) Magistratura Onoraria; di avere **lodevolmente** prestato servizio per conto e nell'interesse dello Stato Italiano (**Sezione C4 Rosso - Ministero della Difesa**).

Rilevo, comunque, che la Dott.ssa Renata Sessa ha **omesso** di esaminare la memoria e gli atti da me depositati che, se opportunamente valutati, **favoriscono**, di fatto, soggetti di interesse operativo.

L'incompatibilità della stessa l'ho sollevata reiteratamente ed ossessivamente.

In particolare, emerge (**anche**) dalla lettura della lista testi, con documentazione, già nel fascicolo del dibattimento.

3. La denuncia sporta nei miei confronti dall'Avv. Serafino Trento (parente di quell'Avvocato arrestato dalla Guardia di Finanza, con droga, **con esito processuale sconosciuto**) ha riguardato propalazioni di un collaboratore di giustizia "*calabrese che avrebbe riferito dell'aggiustamento di un processo, garantito da un magistrato già in servizio presso il Tribunale Calabrese attualmente in servizio presso l'autorità giudiziaria salernitana*" (ordinanza del 29-09-2016).

Dopo **otto** anni, il Procuratore della Repubblica di Castrovillari (insediatosi di recente) ha autorizzato il rilascio di copia degli atti processuali (all. 1).

Emerge che un Procuratore della Repubblica, **territorialmente incompetente**, ha svolto indagini (all. 2).

Poi vi è il nulla.

Lamento che quel Procuratore della Repubblica, **territorialmente incompetente**, ha **omesso** di esaminare atti e documenti che, se opportunamente valutati, avrebbero potuto chiarire le cause "**naturali**" del decesso del Sig. Cirillo Giuseppe, nonché i motivi per cui "**è stato suicidato**" il Sig. Mollo Salvatore.

Ulteriori eventuali indagini potevano chiarire l'anticipata dipartita del Sig. Bruno Antonio per una "**indigestione di piombo**".

Lo stesso dicasi per l'anticipata dipartita del Sig. Fabbricatore Giuseppe Vincenzo per una "**indigestione di piombo**".

Dall'esame della sentenza di primo grado (all. 3 – all. 4) che riguarda (anche) il Fabbricatore, viene indicato un P.M. diverso da quello della "**trattativa**" dell'**accettazione impositiva** del rito abbreviato.

La mia lamentela, **esternata nel mio atto aggiuntivo d'Appello** (all. 5), è rimasta **inascoltata e non presa in alcuna considerazione dal P.M. d'udienza**.

La sentenza (all. 6 – all. 7), non condivisibile, della Corte d'Assise d'Appello, in tempi successivi, è stata commentata da un Principe del Foro: "**Presidente, siamo responsabili morali della morte di Fabbricatore Giuseppe Vincenzo**".

Poteva emergere (anche) il provvedimento cautelare (**ineseguito**) di un Avvocato, corresponsabile, secondo l'Accusa, in un fatto omicidiario, con modalità mafiose.

In questo scenario, riveste una minore importanza la non condivisibile “**anticipata**” e “**acceleratoria**” dipartita del Sig. Marrazzo Antonio.

Alla stregua delle suestese considerazioni, la mancata autorizzazione al rilascio di copia degli atti mi preclude di esaminare, valutare e compulsare le azioni di rito a mia difesa, per cui

CHIEDO

ancora una volta, che venga autorizzato il rilascio di copia del verbale d’udienza e trascrizione correlata dell’udienza del **29-09-2016**.

Corigliano Calabro 18-11-2016.

Rispettosi Ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS)

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Antonio PINTO
Patrocinante in Cassazione
c.da Ralla snc/Casella Postale 42, via Matteotti 1
87064 Corigliano Calabro (CS)
TEL: 360 856147 - FAX: 0983 81162
PEC: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it

Corigliano Calabro, 09/02/2017

Alla cortese attenzione del
Cons. Dott. Enrico D'Auria
Sostituto Procuratore Delegato - Salerno

e, per quanto di competenza,
Sig. Presidente
Cons. Dott.ssa Lucia Casale
Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Penale

e, per conoscenza,
Avv. Salvatore Sisca
Via Nazionale
Corigliano Calabro (CS)

Oggetto: informativa sul procedimento penale a carico di Danielli Pierluigi,
Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo.

Chiar.mo Cons. Dott. D'Auria,
con la presente La informo che pende a mio carico il Proc. Pen. n. 2452/2015
R.G.N.R., a seguito di denuncia **calunniosa** del Sindaco di Montalto Uffugo Avv.
Caracciolo Pietro (archiviata dall'On.le Consiglio Superiore della Magistratura),

proseguita con denuncia (fotocopia conforme) del Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo, Danielli Pierluigi.

Ho reiteratamente denunciato lo stesso Danielli per i seguenti motivi:

1. ha interrotto illegittimamente ed illegalmente il regolare corso di un'udienza penale in Montalto Uffugo;
2. ha minacciato il P.M. d'udienza, Dott. Michele Gatto, intimandogli di sospendere la prosecuzione dell'udienza;
3. mi ha interrogato alla presenza degli Avvocati e del Pubblico presente in aula continuando, altresì, l'interrogatorio, senza le garanzie di legge (autorizzazione del Magistrato all'espletamento dell'atto e presenza di un difensore), dopo la fine dell'udienza.

Tale informativa ha rilevanza poiché, per l'udienza del 04-05-2017, è stato ammesso quale teste da escutere.

Rilevo che il P.M. d'udienza non ha reso edotto il Collegio Giudicante e lo scrivente della pendenza di un procedimento penale a carico del Danielli, correlato a quello in corso contro il Giudice di Pace Dott. Pinto, ed il Collegio Giudicante, conseguentemente, ha omesso di disporre l'escussione con un difensore di fiducia o d'Ufficio.

Tale circostanza può rendere nulli gli atti oppure può comportare un rilievo tecnico - processuale.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della suestesa mia reiterata denuncia contro il Maresciallo dei Carabinieri di Montalto Uffugo Danielli Pierluigi, non sia stata iscritta alcuna notizia di reato a suo carico nel registro degli indagati, tale circostanza sarà utilmente valutata, nel prosieguo, per la mia attività difensiva.

In attesa di un riscontro porgo

Rispettosi ossequi

Avv. Francesco Antonio Pinto,

nella qualità di Giudice di Pace di Montalto Uffugo



**PROCURA della REPUBBLICA
SALERNO**

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE INDAGATO

Istanza presentata da AVV FRANCESCO ANTONIO PINTO il 10/11/22

Al nome di: **PINTO FRANCESCO ANTONIO**
data nascita: **01/05/1949**
luogo nascita: **CORIGLIANO-ROSSANO - CS ITALIA**

Si comunica, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al 10/11/22, risulta l'iscrizione in qualità di indagato nei procedimenti penali in allegato.

(PROCURA UNIFICATA - REGISTRO NOTI) Proc: 1047/2020

Materia: MAGISTRATI PROCURA ORDINARIA

Magistrato:

PM principale RINALDI	CARLO
-----------------------	-------

Dati identificativi dell'indagato

Nominativo: PINTO FRANCESCO ANTONIO

Data: 01/05/1949

Comune: CORIGLIANO-ROSSANO - CS ITALIA

Residenza:

Elenco fatti criminosi

26/11/2019 - CP art. 368

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

SALERNO li, 23/11/2022

Compilatore (10266)



(Il Cancelliere)
IL DIRETTORE
dott. Maria Trichiello

Consegnato il



**PROCURA della REPUBBLICA
SALERNO**

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE PARTE OFFESA

Istanza presentata da AVV FRANCESCO ANTONIO PINTO il 10/11/22

Al nome di: PINTO FRANCESCO ANTONIO
data nascita: 01/05/1949
luogo nascita: CORIGLIANO CALABRO


Si comunica, ai sensi dell'art. 335 c.p.p., che dal Registro Informatizzato delle Notizie di Reato di questa Procura della Repubblica con dati aggiornati al giorno 23/11/2022 alle ore 13.14.25

NON RISULTANO ISCRIZIONI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONI

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

SALERNO lì, 23/11/2022

Compilatore (10266)



(Il Cancelliere)
IL DIRETTORE
dott. Marta Errichiello

Consegnato il



DP/8558 (ex 2909 E)

Prot. N. 21..... Allegati.....

DISTRETTO MILITARE MACERATA
UFFICIO RECLUTAMENTO E MATRICOLA

62100-Macerata, 19.6. 1976

Sezione Reclutamento

Al Cap.le PINTO Francesco Antonio

Risposta al foglio del

Div. Sez. N.

S E D E

OGGETTO: Attestazione.-

Trattare per ogni lettera un solo argomento ed indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio cui si risponde.
Indirizzo telegrafico: ; c/c postale n.

Il sottoscritto Tenente Colonnello Renzo TAUS, Capo Ufficio Reclutamento e Matricola e responsabile della sicurezza interna del Distretto Militare di Macerata, attesta che il cap.le PINTO Francesco Antonio, nato a Vorigliano Calabro (CS), il 1° maggio 1949, ha prestato servizio militare di leva presso questo Distretto alle sue dirette dipendenze.-

Attesta, inoltre, che al suddetto sono stati affidati incarichi di alta responsabilità e segretezza e che tali compiti sono stati svolti con attaccamento ed alto senso del dovere.-

IL CAPO UFFICIO RECL. E MATR.

(Ten. Col. Renzo Taus)



ESERCITO ITALIANO

FOGLIO MATRICOLARE E CARATTERISTICO

COSAENZA		037	CLASSE DI LEVA	1949
Cognome e Nome		INCARICO	GRADO	
PINTO FRANCESCO		Santeramo	CAPORALE	
Data di nascita		Comune di nascita		N° di individualità
1 05 49		CORIGLIANO CAL.		83749 882513
Comune di residenza		Comune di nascita		
CORIGLIANO CAL. V. REG. AFMA		CORIGLIANO CAL.		
Mestiere o professione				
STUDENTE				

SPAZIO PER LA IDENTIFICAZIONE	INDICE
	PO-LICE

DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI MATRICOLARI	DATA DELLE VARIAZIONI	COMICILIO ELETO CAUSATO DELL'INVIO IN CONCORDO E SUCCESSIVI CAMBIAMENTI
SOB. LEVA CL. 49 CONG. PROVV.	4 12 68	



CARO UFFICIALE
Frastolone

Amnesso al ritardo del servizio fino al 31 Dicembre 1969
ai sensi del n. 12 della Circolare 298 G. U. 1964

11 LUG. 1969

Amnesso al ritardo del servizio militare fino al 31/12/1970
del n. 13 della Circolare 92 G. U. 1969.

6 FEB. 1970

Amnesso al ritardo del servizio militare fino al
31-12-1971 ai sensi del n. 13 della circ. n. 924
G. U. 1970.

6 FEB. 1971

[Handwritten signature]

AMMESSO AL RITARDO DEL SERVIZIO MILITARE
FINO AL 31 DICEMBRE 1971 AI SENSI DEL N. 13
DELLA CIRC. N. 729 DEL G. U. 1971.

28 GEN. 1972

AMMESSO AL RITARDO DEL SERVIZIO MILITARE
FINO AL 31 DICEMBRE 1973 AI SENSI DEL N. 13
DELLA CIRC. N. 812 G. U. 1972.

28 FEB. 1973

AMMESSO AL RITARDO DEL SERVIZIO MILITARE
FINO AL 31 DICEMBRE 1974 AI SENSI DEL N. 13
DELLA CIRC. N. 478 G. U. 1973

23 GEN. 1974

RINV. AL 2° C - 1975

14 GEN. 1975

IL CAPO UFFICIO RECRUTAMENTO
(Magg. Luis ...)

UFFICIO SEGRETERIA
Cosenza

In 13 5 75

RICOVERATO Osp. Mil. di MESSINA (O.P. 44/75)

7 7 75

DIMESSO dal predetto luogo di cura DONED AL COBBO (O.P. 48/75)

10 7 75

TRASFERITO AL DISTRETTO MILITARE DI PALERMA (O.P. 53/75)

26 7 75

IL CAPO SEGRETERIA
Ten. Sebastiano ...

Guido ...

[Handwritten signature]

NOTE

Il presente documento viene emesso con l'imbraccio del Distretto e mediante firma del Capo del Nucleo Informazioni del Centro Documentale
Quando il militare, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, viene rilasciato un unico duplicato - a cura del Distretto - su richiesta dell'interessato
Il duplicato viene emesso in tre copie notari, nonché quelle amanuensi, meccaniche e fotografiche del duplicato prodotto ove autenticato dall'Amministrazione Pubblica e (cure
dei Segretari comunali - ecc.) nell'osservanza della legge sul bollo.

Il presente documento viene emesso con l'imbraccio del Distretto e mediante firma del Capo del Nucleo Informazioni del Centro Documentale
Quando il militare, dopo l'ultimo collocamento in congedo illimitato o assoluto, viene rilasciato un unico duplicato - a cura del Distretto - su richiesta dell'interessato
Il duplicato viene emesso in tre copie notari, nonché quelle amanuensi, meccaniche e fotografiche del duplicato prodotto ove autenticato dall'Amministrazione Pubblica e (cure
dei Segretari comunali - ecc.) nell'osservanza della legge sul bollo.

PINTE Francesco

SEQUE QUADRO A)

SEQUE QUADRO C)

Colo nella forza effettiva del Reparto Servizi ill. d. m. Macerata
(O.P. n. 146 del 23/7/75) - N. 257 75

Caporale in detto con anzianità e decorrenza
assegnato 5-10-75 (O.P. n. 152 del 6-10-75) - N. 6 10 75

Mandato in congedo illimitato per fine ferma
ai sensi della circ. min. le. 1002/331012-7-6-75 N. 255 76

Colo nella forza in congedo ill. d. m. di Macerata - N. 266 76
MACERATA 30-6-76


CAPO NUCLEO INFORMAZIONI
(Reg. Principale Partito FILIPPUCCI)

_____ del Distretto
FIRIDIA
Militare _____

3 8 76

[Handwritten signature]
MILITIVO VARIAZIONI

La presa di bollo si riferisce
alle riunioni in cui si fotografava
dal documento originale composto di
un foglio di 3 foglietti.



Dal presente documento si evince che il documento
in oggetto riguarda le riunioni tenutesi in
data 14/11/1974.
Senza che si sia mai verificata la presenza
fotografica con cui si è provveduto a
e la sua riproduzione.
Alla legge si rivolge.

COMANDO DISTRETTO MILITARE DI CATANIA (37)
Ufficio Documenti e - Informazioni

Il presente documento che riempie il n. 3
risponde a quanto richiesto e serve

presso *Carabinieri*

29 NOV 1974



Carabinieri
M. Pizzuto (M. Pizzuto)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ISPETTORATO GENERALE

RELAZIONE

SULL'ISPEZIONE ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

MONTALTO UFFUGO (CS)

PERIODO ISPETTIVO DAL 1.10.2012 AL 30.9.2017

DATA ISPETTIVA: 1.10.2017

ACCESSO IN LOCO DAL 14.11.2017 AL 19.12.2017

IL DIRIGENTE ISPETTORE PROCEDENTE:

ALFREDO ROVERE

INDICE

OSSERVAZIONI GENERALI	4
1. Premessa	4
1.a. Periodo ispettivo	4
1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti	4
2. Considerazioni introduttive	4
3. Composizione dell'ufficio ed eventuali scoperture dell'organico	5
4. Carichi di lavoro, produttività e tempi di definizione dei procedimenti	7
4.a. affari civili	7
4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi	8
4.c. servizi penali	8
5. Stato dell'informatizzazione	9
6. Buone prassi ed eccellenze di rendimento	10
7. Regolarizzazione dei rilievi della precedente ispezione	10
8. Indicazione di prescrizioni, raccomandazioni e rilievi all'esito dell'attività di verifica Ispettiva	10
9. Conclusioni, con eventuale indicazione delle piu' gravi criticita' che incidono sul regolare funzionamento dell'ufficio	11
SERVIZI AMMINISTRATIVI	13
1. Personale	13
2. Spese di giustizia	13
2.a. Spese pagate dall'erario	14
2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario	14
2.a.2. Esame voci di spesa	14
2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace	14
2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile	15
2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale	15
2.b. Spese prenotate a debito	16
3. Recupero crediti	16
4. Depositi giudiziari	18
5. Cose sequestrate	18
5.a. Affidate in custodia a terzi	18
5.a.1. Spese pagate	18
6. Fondo Unico Giustizia	19

SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI	20
1. Premessa	20
2. Affari civili ordinari, procedimenti speciali e procedimenti ex art. 22 l. n. 689/81	20
2.a. Ruolo generale	20
2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici	21
2.b. Fascicoli	22
2.c. Provvedimenti	25
2.c.1. Sentenze	26
2.c.2. Decreti ingiuntivi	27
2.c.3. Verbali di conciliazione	29
3. Affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi	29
3.a. Registro	29
3.b. Fascicoli	29
3.b.1. Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa	30
3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore (art. 75 D.P.R. n. 309/90)	30
3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)	30
SERVIZI PENALI	31
1. Premessa	31
2. Servizi penali	31
2.a. Ruolo generale	31
2.b. Altri registri penali	32
2.c. Fascicoli	32
2.d. Sentenze	34
2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione	36
2.f. Impugnazioni	36
2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento	36
2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie	37
2.g. Patrocinio a spese dello Stato	37

OSSERVAZIONI GENERALI

1. PREMESSA

L'Ufficio del GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO (CS) esercita la giurisdizione sul territorio di sei Comuni indicati nella precedente relazione:

1.a. Periodo ispettivo

La verifica ispettiva ha interessato il quinquennio dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2017, come disposto dal Capo dell'Ispettorato generale (nota circolare 17.1.2013 prot. n. 733.U).

1.b. Composizione del gruppo ispettivo e divisione compiti

Alla ispezione ha proceduto, giusto incarico prot. 1959.ID, datato 20.7.2017, del Sig. V. Capo dell'Ispettorato generale, il dirigente amministrativo con funzioni ispettive dott. Alfredo Rovere per tutti i servizi.

2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

L'Ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha sede al piano terra della residenza municipale con accesso da piazza Francesco De Munno, n. 1. L'Ufficio si compone di un ingresso e n. 8 stanze di cui tre adibite ad archivio, una cancelleria penale, una cancelleria civile, un ufficio del Giudice, una per il Cancelliere; oltre ad un'aula di udienza e cinque servizi igienici utilizzabili sui sette esistenti, trovandosi gli altri due uno in aula d'udienza e l'altro in archivio.

La stanza del Giudice è arredata con studio in legno sulla cui scrivania v'è computer e stampante.

Non sono emerse misure di sorveglianza passiva (allarme) e di vigilanza (interna), non vi è impianto di metal detector all'ingresso.

L'edificio è dotato di ascensore fruibile dalle persone diversamente abili.

Gli arredi e i beni strumentali sono apparsi sufficientemente adeguati alle esigenze dell'ufficio.

L'obbligo di esposizione delle bandiere, nazionale ed europea (d.P.R. n. 121/2000), all'esterno dell'edificio è stato assolto dalla segreteria del Comune.

L'Ufficio è dotato di indirizzo istituzionale di posta elettronica: gdp.Montaltouffugo@giustizia.it e della pec per l'utilizzo della posta certificata gdp.Montaltouffugo@giustiziacert.it.

Il Cancelliere è munito di firma digitale. L'ufficio non è provvisto di firma digitale necessaria per l'acquisto mediante il mercato elettronico della P.A. secondo le prescrizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 27.12.06 n. 296 in quanto gli acquisti sono fatti dall'economista comunale.

Per la sicurezza sul posto di lavoro l'Amministrazione comunale, non ha fornito al cancelliere il dato richiesto circa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Il medico competente è il dott. Leonetti.

L'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, alla data di inizio formale della presente verifica ispettiva, dai cartelli apposti all'ingresso della struttura, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle 18,00. L'Ufficio resta chiuso nella giornata del Sabato.

L'orario di apertura al pubblico non è risultato, per alcuni giorni settimanali, in conformità con le disposizioni normative vigenti, più specificamente a quanto disposto dall'art. 162 legge 1196 del 1960 così come modificato e integrato dall'art. 51 della legge 114/14 che recita: 1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.»*. Per cui l'ufficio deve essere aperto per almeno cinque ore al giorno.

L'accesso alle cancellerie, per quanto potuto osservare, è risultato di una persona per volta; la custodia dei fascicoli è apparsa garantire la segretezza e la privacy.

Non esibito il registro degli atti, fascicoli e registri esistenti nell'archivio.

3. COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL'ORGANICO

Presso l'ufficio del giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) esercita la giurisdizione alla data di inizio formale dell'ispezione n. 1 magistrato onorario reggente.

Per il periodo di interesse il giudice di pace coordinatore è stato il dott. Pinto Francesco Antonio fino all'entrata in vigore della L. 57/2016. Dopo il 14 maggio 2016, data di entrata in vigore della L. 28.4.2016, n. 57, il coordinamento è del Presidente del Tribunale, che con decreto n. 26/2016, del 15.7.2016, acquisito agli atti dell'Ispezione, ha disposto, con decorrenza immediata e per la durata di un anno, prorogabile, l'assegnazione ai magistrati dottori Greco, Palma e Magarò, dei compiti di collaborazione nel coordinamento degli uffici del giudice di

pace del circondario, dei seguenti compiti: elaborazione delle proposte tabellari (dott.ssa Magarò); coordinamento delle riunioni trimestrali dei Gdp, settore penale (dott. Greco), settore civile (dott. Palma); redazione dei rapporti informativi (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); esame ed istruttoria sugli esposti (dottori Greco, Palma e Magarò a rotazione); fissazione e trattazione dell'udienza di riunione di procedimenti, cause civili (dott. Palma), cause penali (dott. Greco).

Il Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catanzaro, per il provvedimento di nomina dei magistrati professionali con funzioni di ausilio nell'organizzazione degli Uffici dei Giudici di pace del circondario, all'unanimità ha espresso parere favorevole (verbale della seduta del 26.7.2016).

L'elenco dei giudici di pace alternatisi nella sede è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato (GP_03).

La pianta organica fissata con d.P.R. 24.8.2011 prevede la presenza di n. 2 giudici onorari. Vi è la scoperta di n. 1 posto, pari al 50 %.

La pianta organica alla data della precedente ispezione era di n. 2 unità (compreso il coordinatore), così come l'attuale.

La tabella di composizione dell'ufficio per il triennio 2015 - 2017, acquisita, in formato pdf, agli atti dell'Ispettorato, è stata approvata con delibera, in data 1.6.2016, del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'ufficio non è ripartito in sezioni. Alla data di inizio formale dell'ispezione il giudice di pace in servizio svolge promiscuamente tanto le funzioni giurisdizionali civili che quelle penali.

Le tabelle di composizione, per la tenuta delle udienze, a seguito della riunione del 9.3.2017, come risulta dal relativo verbale, sono state individuate in due udienze settimanali per il civile (mercoledì e venerdì di ogni settimana), con inizio alle ore 9,00 e due udienze penali al mese (secondo e quarto giovedì di ogni mese), con inizio alle ore 9,00.

La pianta organica del personale amministrativo prevista dalla tabella A allegata al d.m. Giustizia 25.4.2013 (B.U. 30.9.2013 n. 18) prevede complessivamente n. 3 unità. Sono risultati in servizio altrettante unità, dipendenti comunali (prospetto GP_01).

Il personale amministrativo dell'ufficio ispezionato, in corso di verifica, ha dimostrato piena e massima collaborazione e disponibilità per consentire l'efficace svolgimento della stessa.

Le autocertificazioni del personale amministrativo in ordine a eventuale sussistenza di cause di incompatibilità (art. 1, commi 56 - 65, della legge 13.12.1996 n. 662), hanno dato esito negativo. Ugualmente negativa l'attestazione del Presidente del Tribunale.

4. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITÀ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI

L'osservazione dei dati statistici in relazione al quinquennio di interesse (cfr. prospetti GP_08 e GP_10 rispettivamente del movimento civile e di quello penale, nonché il GP_05-06 del lavoro dei magistrati), evidenzia che la produttività dell'ufficio è stata molto buona stante che è risultata la capacità di smaltire "in toto" i carichi annualmente in entrata per i procedimenti civili ordinari, e così anche per gli altri procedimenti civili riuscendo a ridurre notevolmente la pendenza alla data del 1.10.2017 rispetto a quella della data di inizio del periodo ispezionato.

Confrontata col numero dei procedimenti pendenti (**n. 409**) alla data di inizio del periodo ispezionato (1.10.2012) è, infatti, calata notevolmente (**n. 270**) la pendenza degli affari civili ordinari alla fine del periodo ispezionato (1.10.2017), comprensiva dei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative.

Negativa la pendenza dei procedimenti speciali al 1.10.2017. I sopravvenuti nel periodo verificato sono stati n. 873, con un media annua pari a 174,6, tutti definiti.

Per il penale la capacità di smaltire i carichi annualmente in entrata è stata totale.

La pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione dei procedimenti era di n. 111 procedimenti ed è rimasta altrettanto alla data del 1.10.2017 (n. 108).

4.a. affari civili

Dai dati riportati nel prospetto GP_08, è risultato sostanzialmente costante il numero di sopravvenienze, nel periodo verificato, pari a n. **1.089**, per una media annua di 217,8, relativo agli affari contenziosi ordinari e o.s.a..

I procedimenti esauriti nel periodo verificato sono risultati n. **1.202**, per una media annua di 240,4 procedimenti; superiore Alla media annua dei procedimenti introitati.

I pendenti all'inizio del periodo erano n. 409, quelli al 1.10.2017 sono risultati n. **296**, come dalla rassegna numerica e dalla relativa attestazione del

Cancelliere secondo cui il totale dei procedimenti realmente pendenti all'esito della ricognizione materiale dei fascicoli è di **n. 296** procedimenti pendenti (così corretto il dato di n. 270 che era stato indicato nel GP_08).

Prospetto GP2a.2: i procedimenti civili contenziosi ordinari pendenti alla data di inizio formale della verifica (1.10.2017) da oltre 3 anni sono 25, pari a 8,4 % (rispetto ai n. 296).

Prospetto GP2a.1: i procedimenti ordinari definiti con sentenza da oltre 3 anni dall'iscrizione è risultato di n. **57**, pari al 5,9 % rispetto al totale delle definizioni con sentenza (n. 964).

Alla luce di quanto sopra detto, si ribadisce, la buona produttività dell'ufficio ispezionato nella definizione dei procedimenti.

Non evidenziate cause seriali nel periodo verificato.

Negativo il dato dei procedimenti contenziosi ordinari definiti con sentenza dopo oltre sette anni (prospetto GP2a.3).

Costante negli anni l'andamento dei flussi quanto ai procedimenti speciali. Le sopravvenienze nel periodo sono state n. **873**, per una media annua di 174,6; le definizioni sono state n. **873**, per una media annua di 174,6. Alla data di inizio del periodo ispezionato non ci sono procedimenti pendenti.

Rilevati ritardi nel deposito dei provvedimenti civili.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, complessivamente sono risultate n. **3** depositate in ritardo dai giudici di pace non più in servizio.

N. **38** sono risultate le sentenze da depositare dal giudice di pace in servizio nonostante il decorso di 120 giorni dalla data di udienza di precisazione delle conclusioni/discussione.

Le ordinanze depositate oltre 100 giorni dalla data della riserva sono risultate n. **8** depositate da G.d.p. non più in servizio.

Negativo il dato per quelle in ritardo ancora da depositare alla data ispettiva.

4.b. affari amministrativi, stragiudiziali e non contenziosi

Negativo il dato della sopravvenienza e definizione.

Nessuna pendenza alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017).

4.c. servizi penali

Giudice di pace - DIBATTIMENTO: I procedimenti penali sopravvenuti nel periodo ispezionato, come risultante dal prospetto GP_10-11, sono stati n. **239**,

per una media annua di 47,8 e quelli definiti n. **242**, per una media annua di 48,4.

Per effetto della pregressa pendenza di n. **111** procedimenti, alla data del 1.10.2017 ne sono risultati pendenti n. **108**. L'Ufficio ha fornito l'attestazione, senza data, firmata digitalmente dal cancelliere, secondo cui dalla ricognizione materiale dei fascicoli quella suindicata è la **pendenza reale**.

Prospetto GP3b.2: i pendenti da oltre tre anni dall'iscrizione sono n. 30, pari al 27,78 % del totale dei pendenti (n. 108).

Prospetto GP3b.1: i procedimenti definiti con durata superiore a tre anni dalla data di iscrizione sono stati n. 69, pari al 28,99 % del totale dei processi definiti (n. 238).

Nel periodo verificato, dalle risultanze del registro cartaceo mod. 30, non sono risultate sentenze penali depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza; né da depositare oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Consegnato in bianco il prospetto delle sentenze di n.d.p. per prescrizione del reato, nel periodo verificato (GPRT_05).

5. STATO DELL'INFORMATIZZAZIONE

Tutto il personale amministrativo dispone di postazione informatica.

Anche sulla scrivania nella stanza destinata ai giudici di pace in servizio si è constatata la presenza di un computer con relativa stampante.

Le postazioni informatiche censite sono risultate di n. 5 personal computers e n. 4 stampanti funzionanti (di cui una è in rete con il fotocopiatore/scanner e una è nell'aula penale per la stampa dei verbali dell'udienza penale).

L'ufficio dispone, altresì, di altri:

- n. 1 fax all'ingresso;
- n. 1 fotoriproduttore in rete, posto all'ingresso, funzionante anche da stampante e da scanner.

Il consegnatario dell'ufficio, secondo quanto riferito, è il Sindaco essendo stata fatta una richiesta di comodato d'uso gratuito dei beni esistenti nei locali.

Secondo quanto riferito non vi sono state nel periodo ispezionato verifiche alla gestione del consegnatario dei beni mobili dello Stato da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza.

L'Ufficio dispone di tre linee telefoniche dirette, di cui una destinata a fax, e si avvale anche del servizio di centralino del Comune.

Le cancellerie sono dotate di apparecchi telefonici intercomunicanti.

Non sono in uso gli applicativi, per la materia civile, SIGP; per quella penale, SICP; né il S.I.C. per le iscrizioni nel casellario giudiziale; né il SIAMM per la gestione dei modelli 1/A/SG, 2/A/SG e 3/SG; né il GE.CO.; né il protocollo informatico.

E' in uso il programma SICOGE.

La gestione del personale avviene a cura dello specifico comunale.

Attivo il collegamento con Equitalia Giustizia, anche per la funzione "rendi-web" per la verifica dello stato della riscossione dei crediti erariali.

Non attivo il collegamento con SIATEL del M.E.F. per la ricerca dei codici fiscali dei debitori.

Attiva la funzione del sito "Giudici.Net" per la remunerazione dei magistrati onorari.

Non presente sito internet dell'ufficio.

6. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

Non rilevate buone prassi.

7. REGOLARIZZAZIONE DEI RILIEVI DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE

I rilievi ai servizi amministrativi, civili e penali, riscontrati nel corso della precedente verifica, sono stati sanati.

8. INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI E RILIEVI ALL'ESITO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA

8.a. Servizi amministrativi - spese di giustizia - Indennità liquidate ai gdp - par. 2 - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.b. Servizi amministrativi - recupero crediti - par. 3 - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

8.c. Informatizzazione: programmi ministeriali SICP/SIC/SIGP/SIAMM - par. vari - **prescrizione ai sensi dell'art. 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.**

**9. CONCLUSIONI, CON EVENTUALE INDICAZIONE DELLE
PIU' GRAVI CRITICITA' CHE INCIDONO SUL REGOLARE
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO**

La verifica della produttività dei magistrati onorari, come già detto sopra, può dirsi buona, essendo state le definizioni superiori ai procedimenti introitati nel periodo.

L'avvio dei sistemi informatici ministeriali risultati installati ma per le quali l'Ufficio deve richiedere l'assegnazione delle utenze per il personale in servizio al fine dell'utilizzo degli applicativi, con conseguente avvio dell'attività per gli stessi di data entry delle procedure già iscritte e pendenti sui registri cartacei, con la chiusura definitiva degli stessi, e la messa a regime di una gestione esclusivamente informatica, per cui è stata fatta all'Ufficio apposita separata prescrizione formale, sicuramente agevolerà in termini di efficienza i servizi di cancelleria.

Si dà atto dell'impegno del personale amministrativo e della preparazione professionale del cancelliere che, in corso d'ispezione in loco, ha offerto la massima collaborazione.

L'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (CS) ha inviato regolarmente la rilevazione statistica sia civile (modello M210 GP) che penale (modello M310 GP) tramite accesso alle maschere d'acquisizione dati pubblicate nell'Area riservata della Direzione Generale di Statistica (<https://webstat.giustizia.it>).

Secondo quanto riferito, è stata comunicata al Casellario centrale la giacenza di schede e fogli complementari rimasti da redigere.

INDICE DEI RILIEVI

<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>		
<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
SPESE DI GIUSTIZIA	<i>Liquidazione di indennità ai giudici di pace</i> 1) Sono state pagate indebitamente indennità ai gdp. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	2.a.2.a
	<i>Settore penale</i> 1) Rilevati casi di mancato recupero degli onorari liquidati ai difensori di ufficio e/o degli irreperibili. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per l'apertura di partita.</i>	2.a.2.c
RECUPERO CREDITI	1) Non redatta alla fine di ciascun anno la rassegna numerica delle partite pendenti.	3

	2) Per diversi fascicoli è risultata da aprire la partita per il recupero del credito. <i>Fatta separata segnalazione di prescrizione per recupero.</i>	
--	--	--

SERVIZI CIVILI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
Ruolo generale	1) Non inserita copia della sentenza nel fascicolo.	2.a.
Sentenze	1) Non sono state rilegate le raccolte, né munite di indice.	2.c.1
Decreti ingiuntivi	1) Le raccolte non sono state rilegate, né muniti di indice.	2.c.2

SERVIZI PENALI

<i>Servizio</i>	<i>Anomalia rilevata (sintesi)</i>	<i>Par. relaz.</i>
REGISTRO GENERALE MOD.16 BIS	1) Non redatta la rassegna dei procedimenti pendenti alla fine dell'anno. 2) Non posto in uso il programma ministeriale SICP.	2.a
Fascicoli	1) Non annotata in copertina la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08). 2) Non inserita nel fascicolo la copia della sentenza. 3) Non recuperate le spese processuali forfetarie in caso di n.d.p. per remissione di querela nei confronti del querelato condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.	2.c
SENTENZE	1) Non eseguito nel mod. 30 il riepilogo delle sentenze da depositare a fine anno. 2) Da espletare gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014. 3) Sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non aperta partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela). 4) Sentenza n. 19/13 di risarcimento danno non trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. 5) Non prenotato a debito il contributo unificato per alcune sentenze di risarcimento del danno alla parte civile. 6) Non applicato art. 110 d.P.R. 115/02 ricorrendo ipotesi. 7) Raccolta sentenze non rilegata né munita di indice.	2.d
Registro impugnazioni - Mod.31	1) Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti, né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice <i>ad quem</i> . 2) Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001,	2.f

	prot. (1) 116-41-742/99). 3) Omesse annotazioni data comunicazione/notifica atti.	
mod.27 - patrocinio a spese dello Stato	1) Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.	2.g

SERVIZI AMMINISTRATIVI

1. PERSONALE

La gestione amministrativa del personale è curata dallo specifico ufficio comunale.

La rilevazione della presenza giornaliera avviene mediante badge individuale, utilizzando il programma di rilevazione automatica delle presenze esistente nel Comune e il cui terminale più vicino all'ufficio è quello al piano primo dell'edificio.

Il personale osserva il seguente orario giornaliero di lavoro:

- di cinque giorni lavorativi settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì e due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno (dalle 15,00 alle 18,00), con pausa pranzo di un'ora dalle 14,00 alle 15,00.

Il registro cartaceo delle assenze per il personale amministrativo non è stato più tenuto.

Esaminata la documentazione esibita relativa alle assenze dal servizio, è risultato che, nei rari casi di malattia, la visita fiscale, è stata in genere richiesta. Comunicate alla Ragioneria Territoriale dello Stato le assenze comportanti riduzioni stipendiali.

Il registro degli infortuni nel periodo verificato non ha presentato iscrizioni.

Non riferiti, comunque, casi di assenza per malattia determinata da responsabilità di terzi.

2. SPESE DI GIUSTIZIA

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

E' risultato effettuato dal giudice di pace coordinatore il previsto controllo mensile di regolare tenuta del registro cartaceo mod. 1/A/SG) (Istruzioni e Avvertenze - D.M. 28.5.2003 - allegate ai rispettivi modelli pubblicati su

supplemento straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15.6.2003).

2.a. Spese pagate dall'erario

2.a.1. Registro delle spese pagate dall'erario

Generalmente complete le annotazioni, talora effettuate a matita, di norma riportati i numeri di registro generale dib. e quello del P.M. e, al ricorrere dell'ipotesi, quello del mod. 27.

Costituita la raccolta dei modelli di pagamento emessi.

E' stato fornito il prospetto analitico di quanto erogato nel quinquennio per onorari, spese ed indennità (GP1a.3) ma non è attendibile.

Nel periodo verificato l'importo complessivo erogato è stato pari a € 199.108,69 di cui € 116.120,50 per indennità ai giudici di pace, € 60.974,88 per onorari ai difensori e € 7.610,38 per spese.

Il pagamento dei giudici di pace è avvenuto attraverso il programma informatico giudici.net.

Non vi sono, secondo quanto riferito, alla data di inizio formale dell'ispezione istanze giacenti da liquidare (prospetto GP1a.1).

Negativo il dato dei decreti/ordini di pagamento in attesa di registrazione (prospetto GP1a.2).

Effettuati gli adempimenti statistici relativi ai movimenti semestrali nei registri delle spese di giustizia.

Non esibite, se redatte, quale sostituto d'imposta, per i compensi corrisposti nell'anno sotto qualsiasi forma e soggetti alla ritenuta alla fonte, le dichiarazioni mod. 770 (art.9, c. 4, Decreto Dirigenziale del Min. Finanze, Dipartimento delle Entrate, del 31.7.1998 e succ. modif.).

E' stata inoltrata separata segnalazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Null'altro da rilevare per quanto esaminato.

2.a.2. Esame voci di spesa

2.a.2.a. Liquidazioni indennità al giudice di pace

Il campione esaminato di modelli di pagamento ha interessato i primi due per ciascun anno e ciascuna tipologia come da prospetti/query acquisiti agli atti dell'Ispektorato. Per l'anno 2012 sono stati esaminati i modelli nn. 1/12 e 2/12 (anziché nn. 22/12 e 23/12 riportati nel prospetto).

La liquidazione degli emolumenti spettanti ai giudici di pace è avvenuta generalmente mensilmente.

Ciascun giudice ha depositato la richiesta ma senza l'elenco analitico con il numero di registro generale, e/o delle sentenze civili e penali, dei decreti ingiuntivi, ecc..

Il cancelliere ha di norma certificato l'attività svolta da ciascun Gdp ma senza indicazione del numero del registro per le sentenze, i decreti ingiuntivi e dei procedimenti definiti per altra causa, né la data di udienza.

Per il periodo di sospensione dei termini processuali, per ciascun anno del periodo verificato, non è stato predisposto alcun turno di presenza in ufficio tra i Giudici di pace e, pertanto, l'indennità forfetaria mensile di presenza è stata corrisposta interamente, non essendo risultate giornate di assenza comunicate.

Sono risultate liquidate indebite indennità per cui è stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311 per il recupero.

2.a.2.b. Spese pagate dall'erario nel settore civile

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.13.

Nei decreti di liquidazione nella motivazione è risultata richiamata e applicata la normativa vigente sulle spese di giustizia (es. art. 130, d.P.R. 115/02).

Nulla da rilevare.

2.a.2.c. Spese pagate dall'erario nel settore penale

Nelle liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato non è risultato richiamato in motivazione né verosimilmente applicata la riduzione di 1/3 dei compensi prevista, dal 1.1.2014, dall'art. 106 bis d.P.R. 115/02 introdotto dal comma 606, dell'art. 1, L. 27.12.2013, n. 147.

Sono risultate liquidazioni di questa tipologia e sono stati esibiti i modelli di pagamento della materia indicata in epigrafe così come riportati nel prospetto GP1a.12.

L'istanza del difensore indica generalmente le fasi del procedimento di cui si chiede la liquidazione dell'onorario, sulla base del D.M. 2014/55.

Non è risultata annotata la spesa nel foglio delle notizie da inserire nel fascicolo.

Non sono risultate liquidazioni a testimoni.

Per il campione esaminato, indicato nel prospetto GP1a.11, in materia penale, di liquidazioni di onorari ai difensori di ufficio e/o di soggetti irreperibili, dal 2014, non è risultata immediatamente aperta, dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del modello di pagamento la partita per il recupero del credito costituito dalla liquidazione dell'onorario al difensore di ufficio, ai sensi degli artt.116 e 117 d.P.R. 115/2002, (senza quindi attendere la sentenza che definisce il processo), partita che, per i difensori di ufficio, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, viene estinta per insussistenza (Nota Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. n.1/4071/44(U)03, del 24.3.2003, circ. Min. G., D.A.G., D.G.G.C., Ufficio I, prot. m_dg.DAG.27/2/2007.25211.U, del 23.2.2007).

E' stata inoltrata separata prescrizione ex art 10 della legge 12.08.1962 n. 1311.

Si è ricordato che anche nel caso di liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile ai sensi dell'art. 117 T.U.115/2002, l'apertura della partita deve effettuarsi immediatamente dopo il decreto di liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento.

2.b. Spese prenotate a debito

Non in uso il programma ministeriale SIAMM.

Il registro cartaceo mod. 2/ASG è stato tenuto cartaceamente e ha presentato n. 146 iscrizioni (11/2012 - 34/2013 - 36/2014 - 17/2015 - 30/2016 - 18/2017), relative alla materia civile e a quella penale. La rubrica di corredo non è risultata aggiornata.

Non è stato posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

Successivamente all'anno 2014 non sono state più effettuate le verifiche mensili per la regolare tenuta del registro.

Non sono stati effettuati i totali paginali e i riporti.

Sono stati generalmente riportati i numeri del registro, al ricorrere dell'ipotesi di prenotazione, nell'originale dell'atto (es. nella sentenza di risarcimento del danno a favore della parte civile, per l'importo di registrazione, il contributo unificato, ecc.).

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

3. RECUPERO CREDITI

Il registro mod. 3/SG è stato tenuto cartaceamente. Non è stato numerato prima di essere posto in uso. Nel periodo verificato ha riportato n. 184 iscrizioni

(46/2012 - 51/2013 - 87/2014). Tutte le partite sono risultate inviate per la riscossione. Esibita la prescritta rubrica alfabetica, risultata aggiornata.

Non posto in uso il programma ministeriale SIAMM.

Tempistica

Quanto ai tempi di apertura della partita di credito è emerso che nell'anno 2012 sono risultate aperte partite relative a sentenze penali irrevocabili dagli anni 2008 - 2009 e successivi. Per gli anni successivi il tempo di iscrizione nel registro dall'irrevocabilità della sentenza è stato mediamente di circa due mesi circa per l'anno 2013 e di circa un mese per l'anno 2014.

Non redatta, successivamente all'anno 2014, la rassegna numerica delle partite pendenti né quella alla data di inizio formale dell'ispezione (1.10.2017), cioè delle partite iscritte a ruolo in attesa di rendicontazione.

Modalità di tenuta del registro

Non è risultato apposto il "visto" mensile per la vigilanza sulla regolare tenuta del servizio (circ. min. n. 9/03 del 26.6.2003 e Istruzioni ed Avvertenze preliminari all'uso del Registro Mod. 3/SG).

Le annotazioni nel registro sono state generalmente complete, eccetto per il codice tributo e, talora, il totale del credito iscritto.

I fascicoli iscritti e pendenti sono stati conservati in cartelle ordinate per anno e numero di partita.

In apposito separato faldone i fascicoli delle partite pagate e rendicontate.

Sono stati esaminati, a campione, i primi 25 fascicoli per gli anni in cui ci sono state le iscrizioni.

E' risultato inserito nel fascicoletto il titolo esecutivo ma non il foglio notizie (tanto della Procura della Repubblica che del dibattimento, da inserire anche se negativo).

Non sono risultate partite di credito annullate.

Da rilevare in merito al succedersi delle disposizioni in merito alla quantificazione delle spese forfetarie in caso di remissione di querela: D.M. n. 111/13 in vigore dal 19.10. 2013, abrogato dal successivo D.M. n. 124/14 in vigore dall'11.9.2014 che l'Ufficio ha continuato ad applicare l'importo di € 150,00, anziché quello di € 60,00 (p.to 4 lett. a).

Per la rendicontazione delle partite l'ufficio ispezionato pur essendo abilitato ai servizi *Rendi-web* del sito di Equitalia non ha provveduto ad effettuare periodicamente il collegamento on line al fine di provvedere alla ricerca dello stato delle partite di credito, non solo per individuare le partite riscosse ma

anche per valutare l'inesigibilità comunicata al fine della tempestiva conversione della pena pecuniaria.

Attività successiva alla comunicazione di pagamento o di inesigibilità.

Non sono state esibite, sebbene richieste, note di inesigibilità di partite di credito, non essendo le stesse state consultate nel predetto sito Equitalia.

Non sono emersi, tra quelli esaminati dall'Ispettore, casi di avvenuto pagamento della pena pecuniaria al fine della verifica dell'inserimento del dato nel SIC del casellario.

Campione civile:

Non esibito il registro mod. 20 e, come già alla precedente ispezione, non vi sarebbero state iscrizioni di articoli di campione civile.

Campione penale

Esibito il registro mod. 29 che non presenta alcun articolo pendente.

4. DEPOSITI GIUDIZIARI

Esibito il registro cartaceo mod. I che non ha riportato iscrizioni nel periodo verificato.

Alla precedente ispezione erano pendenti n. 2 depositi giudiziari per i quali l'Ufficio ha provveduto ad effettuare le comunicazioni ad Equitalia Giustizia spa, con mod. F, essendo decorsi i cinque anni dalla definizione del relativo procedimento.

Nessuna pendenza alla data dell'ispezione.

Nell'altro da osservare.

5. COSE SEQUESTRATE

5.a. Affidate in custodia a terzi

Non esibito il registro cartaceo mod.42 come già alla precedente ispezione.

5.a.1. Spese pagate

Non sono risultate liquidazioni nel registro mod. 1/A/SG di importo superiore a € 3.000,00 nel periodo verificato.

6. FONDO UNICO GIUSTIZIA

Non esibito il registro cartaceo che la precedente ispezione (pag. 24) aveva raccomandato di istituire e che deve istituirsi (circ. min., D.A.G., del 29.12.2008, prot. 168934.U).

SERVIZI CIVILI E STRAGIUDIZIALI

1.PREMESSA

L'Ufficio del Giudice di pace di Montaltó Uffugo (CS) ha regolarmente e tempestivamente inviato alla Direzione Generale di Statistica del Ministero la rilevazione statistica civile (Modello M210 GP).

2. AFFARI CIVILI ORDINARI, PROCEDIMENTI SPECIALI E PROCEDIMENTI EX ART. 22 L. N. 689/81

2.a. Ruolo generale

Nel periodo verificato l'ufficio non ha utilizzato il programma ministeriale informatico SIGP.

Il registro cartaceo (mod. 1/a G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, ha presentato, nel periodo verificato, n. 1.089 iscrizioni (comprese o.s.a.), con una media annua di 217,8.

Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non formata la rassegna numerica dei procedimenti pendenti alla fine di ciascun anno.

L'andamento delle sopravvenienze degli affari civili ordinari è stato sostanzialmente costante negli anni sottoposti a verifica.

I procedimenti speciali, nel periodo ispezionato, iscritti nel registro cartaceo (mod. 1/b G.P.), non numerato prima di essere posto in uso, sono stati **n. 873**. La media annua è stata del 174,6.

Numerosi e prevalenti i casi di richieste di emissione di decreto ingiuntivo da parte di difensori di ufficio di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia penale (es. d.i. nn. 11/16 - 9/16 - 8/16 - 7/16 - 6/16 - 13/16).

E' stata acquisita, agli atti dell'Ispettorato Generale, la rassegna numerica degli affari civili pendenti al 1.10.2017 (**n. 296** procedimenti ordinari, comprese le opposizioni a sanzione amministrativa, nessuna pendenza per i procedimenti speciali).

E' stata effettuata, in occasione e a motivo dell'ispezione, la ricognizione materiale dei fascicoli e l'attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato.

- Ruolo d'udienza mod. 5 G.P.

(paragrafo non previsto nello schema ufficiale)

Il ruolo di udienza cartaceo ha riportato generalmente l'ora di inizio e di fine dell'udienza, la sottoscrizione del cancelliere e del giudice. Aggiornato con gli esiti delle udienze.

Non sono risultate udienze tabellari senza procedimenti iscritti.

Si è ricordato che le udienze straordinarie deve essere autorizzate dal Presidente del Tribunale (cfr. circolare ministeriale, D.A.G., del 15 marzo 2006 "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia", punto 4.2).

Nel periodo di interesse ispettivo sono state celebrate 165 udienze; la media è stata di 50-60 fascicoli per udienza fino al 2016 e con il Gdp reggente circa 10-15.

2.a.1. Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici

Il registro cartaceo (mod. 14 GP), nel periodo verificato, ha presentato n. 126 iscrizioni (13/2012 - 38/2013 - 23/2014 - 5/2015 - 30/2016 - 17/2017).

Le annotazioni sono apparse generalmente complete comprensive della data del provvedimento di liquidazione e dell'ammontare del compenso che mediamente è stato di € 600.

Le liquidazioni dei compensi sono avvenute con acconto al conferimento dell'incarico e saldo alla consegna dell'elaborato peritale ovvero, con il G.d.p. reggente, nel 2017, alla emissione della sentenza con decreto di liquidazione separato (es. n. 139/14) e indicazione del carico nel dispositivo della sentenza (es. n. 160/14 R.G., sent. n.180/16).

Rotazione degli incarichi

Dal prospetto GP2a.9 fornito l'ufficio e acquisito agli atti dell'Ispettorato, relativo alle nomine di ctu è apparsa generalmente rispettata una rotazione nel conferimento degli incarichi. L'ufficio, secondo quanto riferito, ha scelto i consulenti quasi esclusivamente tra gli iscritti nell'albo del Tribunale di Cosenza.

Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

E' risultata effettuata la comunicazione semestrale al Presidente del Tribunale per l'esercizio della vigilanza sugli incarichi affidati e sui compensi liquidati ai consulenti tecnici, prevista dall'art. 23 disp. att. cod. proc. civ., sia per gli incarichi che per le liquidazioni. Quella del I semestre 2017 è stata trasmessa il 20.7.2017 prot. 379/2017.

2.b. Fascicoli

Sono stati esaminati un congruo numero di scelti "per saltum" e i primi archiviati per ciascuno degli ultimi tre anni del periodo verificato, in modo da comprendere la più ampia casistica idonea a sondare la condotta dell'ufficio in rapporto ai più sensibili temi fiscali e procedurali (in particolare: risarcimento danni da circolazione stradale, opposizione a sanzione amministrativa, ricorso per decreto ingiuntivo, liquidazione al consulente tecnico d'ufficio).

Esemplificativamente: anno 2015: nn. 9 - 23 - 64 - 72 - 88 - 102 - 60/13 - 91/14 - 139/11 - 157/14 - 260/12 - 295/12 - 10/13 - 51/13 - 69/13 - 70/13 - 102/13 - 183/13 - 150/14 - 104/14 - 13/15 - 41/15 - 85/16 - 152/15 - 75/16 - 107/16 - 111/16 - 35/17 - 56/17 - 160/14 - 256/13.

Al campione devono aggiungersi quelli esibiti per la verifica degli adempimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato (n. 26/15).

L'esame dei fascicoli ha evidenziato che gli atti non sempre sono stati inseriti in ordine cronologico, cuciti, raramente l'indice, non sempre inserito il foglio delle notizie eccetto, di norma, per i casi in cui ci sono state spese prenotate o anticipate (art. 36 disp. att. cod. proc. civ.) (es. n. 58/17).

Non sempre sottoscritto dal cancelliere l'elenco delle produzioni contenute nei fascicoli di parte (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.) (es. nn. 1 - 2 - 3/15).

Sistematicamente non inserita copia della sentenza nel fascicolo.

Le note di iscrizione a ruolo, sono risultate di norma conformi al modello ministeriale (circolare ministeriale, del 2 agosto 2000, n. 2/2000), secondo cui devono contenere il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.).

Apposto in calce all'indice degli atti del fascicolo di parte il depositato del cancelliere e, pleonasticamente, talora protocollato per i casi in cui il deposito avviene in giornata di assenza del cancelliere e il segretario del Comune non è disponibile.

Regolari sono apparse le liquidazioni dei compensi ai consulenti tecnici di ufficio.

E' stata rinvenuta nei fascicoli la richiesta di liquidazione da parte del consulente, prevista dall'art. 71 d.P.R. 115/02 a pena di decadenza dal diritto alla liquidazione.

Quanto poi alla misura delle indennità accordate da evidenziare la succinta motivazione dell'importo liquidato.

Regolarmente le sentenze e i provvedimenti sono stati trasmessi in copia all'Agenzia delle Entrate per la registrazione al ricorrere dell'ipotesi.

Per il rilascio delle copie conformi alla sentenza o di copia con formula esecutiva, fatte sempre le annotazioni sull'originale.

Osservanza delle disposizioni in materia tributaria: contributo unificato, spesa fissa di cui all'art. 30 T.U.S.G., diritti di copia

In genere regolare la percezione del contributo unificato nonché, quando dovuta, l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002: il tributo è oggi fissato in € 27,00 (art. 1, comma 606, della legge 27.12.2013, n. 147).

Osservati i progressivi adeguamenti degli importi: dal 6.7.2011 (d.l. 6.7.2011 n. 98, conv. in l. 15.7.2011, n. 111); dal 25.6.14 (d.l. 24.6.14 n. 90, conv. in l. 114/14).

In applicazione del comma 6 bis dell'art. 10 del D.P.R. 115/2002, introdotto dalla legge 191/2009 (finanziaria 2010), a decorrere dal primo gennaio 2010, l'Ufficio ha percepito il contributo unificato anche per i procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la marca di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02, se di valore superiore a € 1.033,00.

Nel caso di opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, il contributo unificato percepito è quello di valore della causa indeterminabile, € 237,00 alla data di inizio dell'ispezione.

Dall'esame delle note di iscrizione a ruolo è stato accertato che la cancelleria verifica che il difensore abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero che la parte abbia indicato il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio; non sono emersi casi in cui sarebbe stato necessario sanzionare l'omissione, aumentando della metà il contributo unificato dovuto (art. 13, comma 3 bis, d.P.R. 115/02, introdotto dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15.7.2011, n. 111). versamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione della causa, è stato fatto dal cancelliere l'invito al pagamento (es. n. 64/15 R.G.).

Si è richiamata, ad ogni buon fine, la circolare ministeriale, D.A.G., 08/04/2008U, del 3.4.08, che disciplina i criteri e modalità d'applicazione della sanzione per l'omesso o parziale versamento del contributo unificato (art. 16, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).

Corretta la percezione dei diritti di cancelleria per il rilascio delle copie, come risulta da marche e stampigliatura apposte sull'originale, mai sull'istanza di rilascio.

Si è ricordato che in caso di costituzione in giudizio con spiegamento di domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo ovvero intervento volontario, deve essere percepito contributo unificato autonomo, come vuole la nuova formulazione dell'art. 14 d.P.R. 115/02.

Si è fatto presente che la cancelleria è responsabile della custodia dei fascicoli non essendo previsto alcun "diritto" né per i magistrati togati, né per i giudici onorari di asportare i fascicoli dall'ufficio per la redazione dei provvedimenti; trattasi infatti di consuetudine che non può e non deve ostacolare o ritardare l'effettuazione degli adempimenti di cancelleria.

Null'altro da rilevare per quanto potuto esaminare.

Registrazione ordinanze nei casi dovuti

Il registro repertorio cartaceo mod. 45, previsto dal D.M. (Giustizia) 1/12/2001 è stato impiegato anche per l'annotazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno.

E' stato correttamente sottoposto al controllo quadrimestrale dell'Agenzia delle Entrate. Per il II quadrimestre 2017 il visto apposto in data 8.9.2017. Gli atti sono stati trasmessi in copia per la registrazione.

Regolarità e tempestività degli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito delle ordinanze ed alla pubblicazione delle sentenze

Eseguiti e documentati tempestivamente gli avvisi di rinvio dell'udienza ex artt. 181 e 309, effettuati sollecitamente, nonché le comunicazioni prescritte dagli artt. 133, 136 e 170 cod. proc. civ.. Rinvenuti nei fascicoli gli avvisi di deposito delle sentenze, fatti con PEC.

Nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa, sono state comunicate alle parti le udienze fissate. La comunicazione è avvenuta tempestivamente dall'emissione del decreto per la comparizione delle parti. Letto in udienza, come risulta dal verbale, il dispositivo e la sentenza è stata depositata contestualmente (art. 23, comma 7, della legge 24/11/1981, n. 689) (n. 64/15 R.G.).

Le comunicazioni relative ai provvedimenti riservati sono state eseguite di norma con tempestività.

Patrocinio a spese dello Stato: regolarità degli adempimenti conseguenti all'ammissione

Esaminato il fascicolo civile definito n. 26/15 recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 7/16) ha disposto il recupero delle spese anticipate dall'erario a carico della convenuta soccombente (art. 133 d.P.R. 115/02). Rinvenuto foglio delle notizie con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) **ma non ancora iscritto a mod. 3/SG.** (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.). Deve sanarsi l'omissione.

Nel fascicolo n. 167/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 85/16) ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese ma non ha applicato l'art. 133 d.P.R. 115/02 per cui va rettificata la sentenza ex art. 130 c.p.c.. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate) ma non è risultato fatto il sottofascicolo per mod. 3/SG. (artt. 132 a 134 T.U. spese giust.).

Nel fascicolo n. 168/14 R.G. recante ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, la sentenza (n. 61/16) ha compensato le spese. Rinvenuto foglio delle notizie nel fascicolo con elencazione delle spese prenotate (e o anticipate).

L'Ufficio ha riferito di ritenere che per l'art. 127 d.P.R. 115/02 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, è effettuata ad iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con il provvedimento di ammissione.

Non emersi casi di revoca.

2.c. Provvedimenti

- Registro dei Provvedimenti ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater C.p.c. - mod. 10

Il registro cartaceo non è stato esibito.

Registro del deposito delle Ordinanze pronunciate fuori udienza - mod. 12

Il registro è stato tenuto cartaceamente. Non esibita la rubrica alfabetica di corredo.

Le ordinanze dal n. ordine 3 al n. ordine 16 dell'anno 2015 non è risultata annotata la data di deposito e quella della nuova udienza, verosimilmente depositate.

Non sono risultati trattenuti in riserva fascicoli alla data dell'ispezione.

Le ordinanze depositate e da depositare in ritardo di oltre 100 giorni dalla scadenza del termine legale (cinque giorni, ex art. 186 cod. proc. civ.), sono state segnalate con la nota preliminare indirizzata al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale.

Nessuna ordinanza da depositare in ritardo.

- Registro delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi e pubblicati -
mod. 16

E' stato tenuto il registro cartaceo. Le annotazioni non sempre complete. Per l'anno 2014 non sono state iscritte circa 35 sentenze e per l'anno 2015 non iscritte n. 20 sentenze. Generalmente l'iscrizione è avvenuta alla data dell'udienza di discussione.

2.c.1. Sentenze

Sono state sottoposte al controllo le prime 20 sentenze degli ultimi tre anni del periodo ispezionato e quelle rinvenute nei fascicoli archiviati esaminati al fine di verificare gli adempimenti di cancelleria.

Gli originali non sono stati rilegati per riferita carenza di fondi. Sono state raccolte in faldoni e non sono corredate di indice annuale. Le sentenze sono state depositate di norma interamente dattiloscritte dal giudice.

In ordine alla formazione del titolo in rapporto ai requisiti richiesti dall'art. 132 cod. proc. civ., riportano l'oggetto, sempre indicati i difensori delle parti e le conclusioni delle parti; riportano il numero del cronologico; l'avviso UNEP di proposizione di appello è risultato annotato e allegato all'originale (cfr. es. n. 7/17). Risultato annotato il rilascio in forma esecutiva ed indicata di norma la parte a cui è rilasciata la copia.

L'ufficio ha proceduto dall'attivazione della PEC nel 2015 alla scansione digitale delle sentenze al fine della notifica del dispositivo ed ha provveduto alla raccolta delle sentenze scansionate in apposita cartella annuale.

Nel periodo verificato sono risultate depositate n. 964 sentenze, per una media annua di 192,8.

Dall'esame del registro delle sentenze sono risultate n. 4 sentenze da depositare.

Le sentenze depositate in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state complessivamente n. 3 depositate da giudici di pace non più in servizio. Negativo il dato di quelle emesse dai giudici di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione.

Le sentenze da depositare in ritardo di oltre 120 giorni dalla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni/trattazione, sono state n. 38.

Gli elenchi individuali per i magistrati interessati sono stati allegati alla segnalazione preliminare inoltrata al Capo dell'Ispettorato Generale.

I procedimenti ordinari definiti con sentenza emessa dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono stati n. 57 (prospetto GP2a.1) e negativo il dato dei procedimenti definiti dopo oltre 7 anni (prospetto GP2a.3).

I procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono n. 25 (8,4 %) (prospetto GP2a.2).

Le sentenze pubblicate dopo oltre 90 giorni dalla data di deposito sono state n. 6 (prospetto GP2a.5).

Registrazione

In merito all'assolvimento della formalità della registrazione prevista dal d.P.R. 131/86 che nel campione esaminato è stata generalmente rinvenuta nell'originale l'annotazione dell'eseguita formalità (art. 73 d.P.R. 115/2002) ed allegata alla sentenza la nota di registrazione dell'Agenzia delle Entrate. La copia utilizzata per la registrazione non è stata restituita dall'Agenzia delle Entrate. Annotato nel frontespizio della sentenza, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro repertorio.

La trasmissione degli atti per l'adempimento della registrazione all'Agenzia delle Entrate, è stata effettuata tramite registro repertorio.

Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia

Il rilascio di copie autentiche è comprovato dalle marche apposte generalmente sull'originale dell'atto, unitamente alle attestazioni della cancelleria influenti sulla tassazione (data richiesta e data rilascio, ai fini dei diritti di urgenza, numero degli atti richiesti). Formata raccolta per anno delle istanze di rilascio copie.

2.c.2. Decreti ingiuntivi

Gli originali sono stati conservati in raccolte annuali non sono stati rilegati né muniti di indice. L'inserimento in raccolta è avvenuto al momento della esecutività; tale prassi non è condivisibile e deve essere abbandonata stante che il raccolta devono essere inseriti tutti i decreti ingiuntivi emessi senza attendere l'esecutorietà, perché può verificarsi che la stessa non venga mai richiesta.

Non rinvenuto l'originale nella raccolta né esibito il fascicolo del decreto n. 1/16 e del decreto n. 5/16.

Nel periodo verificato sono risultati emessi n. **859** decreti ingiuntivi, per una media annua di 171,8.

L'esame dei primi 20 decreti emessi per ciascun degli ultimi tre anni del periodo verificato e dei relativi fascicoli, ha permesso di accertare quanto segue.

La nota di iscrizione a ruolo, contenente il codice oggetto dell'affare ed il codice fiscale della parte (art. 71 norme di att. al c.p.c.), di norma è risultata conforme al modello ministeriale (circolare del 2 agosto 2000 n. 2/2000 del Ministero della Giustizia).

Annotato di norma nel registro il decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ. che è preceduto da attestazione della cancelleria in ordine alla data di notifica all'intimato e alla mancata proposizione di opposizione. Annotata nel frontespizio dell'originale decreto la proposta opposizione ed allegato allo stesso l'avviso UNEP di avvenuta opposizione (nn. 24/15 - 55/17).

Non sono risultati decreti ingiuntivi emessi dopo oltre 60 giorni dalla data di deposito del ricorso (art. 641 cod. proc. civ.) (prospetto GP2a.6).

Non iscritto a cronologico il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Alla data di inizio formale dell'ispezione non sono risultati procedimenti speciali pendenti.

Registrazione

All'Agenzia delle Entrate per la registrazione sono stati inviati i soli provvedimenti esclusi dall'esenzione (cioè i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi e quelli divenuti tali per mancata opposizione se di valore superiore ad € 1.033,00).

Allegata al decreto la nota di registrazione dell'Agenzia dell'Entrate Annotati ma non annotati gli estremi della registrazione nell'originale (art. 73 d.P.R. 115/2002).

Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia

Le marche sono state apposte e annullate, con il timbro dell'ufficio, generalmente sull'originale dell'atto.

Delle richieste di copia è stata costituita raccolta. Generalmente attestato il numero di pagine di cui si compone la copia, la data della richiesta e quella del rilascio al fine del controllo della percezione del diritto di urgenza.

Null'altro da rilevare.

2.c.3. Verbali di conciliazione

Nel periodo verificato sono stati emessi n. 2 verbali di conciliazione nell'anno 2013 relativi rispettivamente ai procedimenti nn. 139/12 e 105/13. Nel prospetto GP_08 l'Ufficio ne ha indicato uno soltanto in quanto uno (il n. 2/13) era negativo di non raggiunta conciliazione. In raccolta sono risultati muniti di indice.

Esaminati i verbali da rilevare che entrambi non sono stati redatti separatamente dal verbale di udienza, secondo le disposizioni di cui agli artt. 35 e 88 disp. att. c.p.c..

Registrazione

Il verbale n. 1/13 non inviato all'Agenzia Entrate per la registrazione in quanto di valore non superiore ad € 51.645,69 (art. 9, L. 23.12.1999, n. 488).

Controllo sulla corretta riscossione dei diritti di copia

Ipotesi esclusa.

3. AFFARI AMMINISTRATIVI, STRAGIUDIZIALI E NON CONTENZIOSI

3.a. Registro

Il registro cartaceo (mod. 6) non ha presentato iscrizioni nel periodo verificato.

Per le perizie giurate il relativo verbale è stato annotato nel registro cronologico ma non nel predetto registro. Percepito il bollo di € 16,00 per ogni quattro pagine dell'elaborato peritale.

3.b. Fascicoli

Ipotesi esclusa.

3.b.1 Procedimenti di conciliazione in sede non contenziosa

Ipotesi esclusa.

3.b.2. Procedimenti di convalida delle prescrizioni del questore
(art. 75 D.P.R. n. 309/90)

Ipotesi esclusa.

3.b.3. Procedimenti in materia di immigrazione (D.L. n. 241/04)

Ipotesi esclusa.

SERVIZI PENALI

1. PREMESSA

Gli affari penali sono trattati dal Giudice di pace in servizio alla data di inizio formale dell'ispezione promiscuamente con gli affari civili.

Le udienze penali iniziano alle ore 9,00.

La distribuzione dei servizi di cancelleria tra il personale amministrativo risulta dal prospetto GP_07.

2. SERVIZI PENALI

2.a. Ruolo generale

Il registro generale penale mod. 16 bis è stato gestito cartaceamente. Aggiornata la rubrica alfabetica.

Non posto in uso il programma ministeriale SICP.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio non effettuata nuova iscrizione nel registro ma s'è ripreso erroneamente il vecchio numero di registro generale (n. 33/11).

Non sempre annotato il contenuto del dispositivo della sentenza (nn. 15/15 - 5/16 R.G.).

E' stata redatta, fino al 2014, ma non per gli anni successivi, la rassegna numerica dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ogni anno (art. 4 del D.M. 30.9.1989).

Il movimento degli affari penali è riportato nel prospetto GP_10-11.

Pendenti alla data di inizio del periodo ispezionato n. 111 procedimenti, sopravvenuti nel periodo n. 239, media annua 47,8; definiti n. 242, media annua 48,4; i procedimenti pendenti alla data di inizio formale dell'ispezione sono n. 108 procedimenti, che, dalla ricognizione materiale dei fascicoli effettuata dall'ufficio, la cui attestazione è stata acquisita agli atti dell'Ispettorato, è risultata essere la pendenza reale.

L'elenco numerico dei procedimenti pendenti è stato acquisito agli atti dell'Ispettorato.

Prospetto GP3b.1 – Il totale dei processi definiti con durata superiore a 3 anni è stato di n. 69
Prospetto GP3b.2 – Il totale dei processi pendenti da più di 3 anni è di n. 30 (n. 108 i procedimenti pendenti) pari al 27,78 %.

2.b. Altri registri penali

- Registro delle Udienze Dibattimentali (Mod. 33-Bis)

Correttamente tenuto il mod. 33-bis con indicazione anche dell'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non affisso il ruolo di udienza.

N. 133 il numero di udienze tenuto nel periodo verificato.

Mediamente i procedimenti portati all'udienza sono stati circa n. 15-20.

Registro delle Udienze in Camera Di Consiglio (Mod. 34)

Non esibito il registro cartaceo.

2.c. Fascicoli

Campione esaminato ha riguardato esemplificativamente i seguenti fascicoli:
51/12 – 52/12 – 62/12 – 17/13 – 24/11 – 15/14 – 17/15 – 13/16 – 1/13 –
12/14 – 8/12 – 41/13 – 4/16 – 9/15 – 3/16 – 5/16 – 8/16 – 9/16 – 12/16 –
14/16 – 15/16 – 16/16 – 17/16.

La fascicolazione è stata eseguita dalla cancelleria del giudice di pace. Gli atti sono risultati non cuciti, sistemati in ordine inverso al cronologico, non numerati, né elencati nell'indice, se non in casi piuttosto rari. Non inserito il foglio delle notizie (anche se negativo) in ogni fascicolo ma generalmente solo in caso di avvenuta spesa anticipata o prenotata a debito (es. n. 5/16 R.G.).

La Procura ha trasmesso gli atti numerati e muniti di indice e il foglio delle notizie. Non rinvenuto l'elenco delle cose sequestrate; di norma presente il certificato del casellario e il certificato anagrafico.

Sistematicamente non inserita la copia della sentenza.

Non risultato notificato alle parti il decreto di liquidazione (es. n. 17/13 R.G.).

Nulla da rilevare per la redazione del verbale di udienza. Di norma è stato sottoscritto dal giudice e dal cancelliere e reca l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza.

Non è risultata riportata in copertina dal giudice la data di prescrizione del reato (circolari ministeriali n. 559 prot. 131.66.464/1992 del 25/8/93 e prot. 91233 del 8/7/08).

Omesse le annotazioni in copertina successive alla data di irrevocabilità, per gli adempimenti effettuati.

Sono state eseguite le notificazioni e comunicazioni previste dall'art. 548 c.p.p..

E' risultata generalmente percepita l'anticipazione forfettaria prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, che, nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile è stata, di norma, prenotata a debito.

Dalle annotazioni esistenti nel registro generale sono risultati effettivamente pendenti i fascicoli di più vecchia data riportati nella rassegna numerica (es. il n. 33/11 - i 6 processi iscritti nel 2012, i n. 15 processi iscritti nel 2013).

Generalmente annotata in copertina l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (es. nn. 5/16 - 17/13 R.G.).

Nel fascicolo n. 8/12 non è risultata percepito l'importo (€ 8,00) di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 per la costituzione di parte civile. Dovrà essere sanata l'omissione.

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti lgs. Nn. 7 e 8/2016 di depenalizzazione reati, nei procedimenti con diverse imputazioni tra cui il reato previsto dall'art. 594 (ingiuria) il giudice ha ritenuto di decidere immediatamente con sentenza di n.d.p. per il reato di ingiuria disponendo lo stralcio del procedimento e procedendo con il rito ordinario per le restanti imputazioni.

Nei fascicoli con frequenza non rinvenuto il dispositivo della sentenza che non è stato formato in caso di deposito della sentenza con contestuale motivazione nella stessa giornata della decisione.

Non recuperate le spese processuali forfettarie per remissione di querela nei confronti del condannato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Osservanza delle disposizioni in materia di riscossione dei diritti di cancelleria

Il rilascio delle copie è risultato dal timbro apposto sull'atto e dall'applicazione delle marche, che sono risultate annullate con timbro dell'ufficio; la percezione dei diritti di copia è apparsa corretta.

2.d. Sentenze

Il registro delle sentenze mod. 30 è stato tenuto cartaceamente. Nel periodo verificato sono risultate emesse e depositate n. 241 sentenze (20 nel 2012 e non 21 come riportato nel prospetto GP_10, 48 nel 2013, 38 nel 2014, 29 nel 2015, 91 nel 2016, 15 nel 2017), con una media annua di 48,4. Aggiornata la rubrica alfabetica di corredo.

Non è stato redatto, alla fine di ciascun anno, l'elenco delle sentenze emesse e non depositate, ovvero l'attestazione negativa al ricorrere dell'ipotesi, adempimento previsto dall'art. 4 del D.M. 30.9.1989, da mantenere anche nel caso di tenuta informatizzata del registro.

Non sono risultate sentenze depositate in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Nessuna sentenza è risultata da depositare in ritardo dopo oltre 90 giorni dalla data della pronuncia della sentenza.

Sono state sottoposte a controllo le prime venticinque sentenze per ciascun anno del periodo verificato (le ultime per il 2012, dalla n. 40 alla n. 57).

Gli originali sono conservati in raccolte annuali non rilegate né munite di indice. Di norma sono risultate scritte al computer su un modello che riporta a margine le previste voci da completare con le annotazioni prescritte e di rito. E' stata sempre indicata la data del deposito e quella della irrevocabilità; annotata generalmente la data di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, la data di redazione della scheda per il casellario, l'interposizione di gravame, nonché, al ricorrere dell'ipotesi, il numero del registro mod. 2/A/SG, del repertorio.

Non siglati i fogli inframezzo. Non annotata la data in cui è stata apposta la dichiarazione di irrevocabilità.

Le sentenze correttamente non sono state controfirmate dal cancelliere requisito non richiesto dall'art. 546 c.p.p..

Indicate oltre alle generalità dell'imputato quelle delle altre parti private (art. 546 c.p.p.) e le conclusioni delle parti.

E' emerso che devono essere espletati gli adempimenti successivi all'irrevocabilità della sentenza (es. scheda per il casellario e apertura partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito) per le sentenze irrevocabili dal novembre 2014.

Per la sentenza n. 10/13, irrevocabile l'1.3.2013, non è risultata aperta la partita a mod. 3/SG/SIAMM per il recupero del credito (remissione querela).

Da sanare l'omesso adempimento.

Non specificato talora nel dispositivo il n.d.p. per remissione querela, riportato solo nella motivazione.

Non siglati i fogli inframezzo.

Non redatto dall'Ufficio l'elenco delle sentenze in attesa di apertura della partita di credito da oltre 60 giorni dalla data di irrevocabilità (prospetto GP3b.8).

Sentenze portanti condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile.

Sono risultate trasmesse all'Agenzia delle Entrate per la registrazione, che è stata effettuata per i casi di condanna generica al risarcimento del danno (art. 8, lett. d) della tariffa allegata al d.P.R. 26.4.1986, n. 131, T.U. sulla imposta di registro), e di condanna al pagamento di somma superiore a € 1.033,00 (anche provvisoria), pure le sentenze di condanna al risarcimento inferiore a € 1033,00, che si ritiene non siano da sottoporre a registrazione (es. sent. n. 5/15 - 34/14), trattandosi di statuizione civile in processo penale, che però segue le disposizioni vigenti in materia civile (art. 1, c. 308, L. 30.12.2004, n. 311, che ha sostituito l'art. 46, c.1, L. 374/91). Annotato il numero di repertorio nella sentenza e, di norma, il numero del registro mod. 2/A/SG (sent. n. 12/13).

Non sempre annotati nella sentenza gli estremi della avvenuta registrazione, in quanto, non ancora pervenuta la certificazione dall'Agenzia delle Entrate, come riferito dal Cancelliere, ovvero allegata alla sentenza la certificazione pervenuta (sent. n. 12/13).

Prenotato a debito l'importo di cui all'art. 30 d.P.R. 115/02 in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte civile (sent. 20/14, n. 32/13 mod. 2/A/SG).

Le sentenze nn. 9/15 - 1/16 - 18/16 (di cui al prospetto GP3b.14) di risarcimento del danno a favore della parte civile non sono risultate irrevocabili e, per esse, sono da eseguire gli adempimenti dovuti dopo l'irrevocabilità.

La sentenza n. 19/13 di risarcimento danno da liquidarsi in separata sede civile non è risultata trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione. Da sanare l'omesso adempimento.

Non è stato prenotato a debito il contributo unificato per le seguenti sentenze di risarcimento del danno (o provvisoria) a favore della parte civile:

N. sent.	Importo risarcimento danno
17/15	€ 590,64
34/14	€ 200,00

L'ufficio dovrà sanare l'omissione per le suindicate sentenze e per le eventuali altre non rientranti nel campione esaminato dall'Ispettore, dando assicurazione all'Ispettorato dell'avvenuto adempimento.

Nel fascicolo n. 24/11 R.G. in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato del secondo imputato (costituito anche parte civile), la sentenza (n. 5/15) che ha condannato il primo imputato al pagamento dei danni morali in favore della costituita parte civile, **non ha applicato l'art. 110 d.P.R. 115/02**. Deve, pertanto, rettificarsi la sentenza col procedimento di cui all'art. 130 c.p.p..

Non sono emerse nel campione esaminato sentenze di non doversi procedere per oblazione.

2.e. Procedimenti del giudice dell'esecuzione

Il registro cartaceo mod. 32 bis ha presentato n. 2 iscrizioni nel periodo ispezionato (nel 2013), relative all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, definite.

2.f. Impugnazioni

2.f.1. Registro di deposito degli atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento

Il registro cartaceo mod. 31 ha presentato n. 32 iscrizioni nel periodo verificato (2 nel 2012, 10 nel 2013, 2 nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, nessuna nel 2017). E' corredato di rubrica alfabetica.

Non redatto alla fine di ciascun anno solare l'elenco delle iscrizioni pendenti (cioè non ancora comunicati/notificati ex artt. 584 c.p.p. e 166 norme di att. c.p.p.), né l'elenco degli atti ancora da spedire al giudice *ad quem*.

Non effettuata la chiusura il giorno dell'ultima iscrizione e prima di effettuare la successiva iscrizione riportare il V° negativo dal ___ al ___ (circ. ministeriale n. 586, del 27.4.2001, prot. (1) 116-41-742/99).

Sostanzialmente complete e corrette le annotazioni nel registro, ma sistematicamente omesse le date di avvenuta comunicazione/notifica degli atti; annotata la data di trasmissione del fascicolo al giudice del gravame.

Nessuna iscrizione pendente in cancelleria alla data di inizio formale dell'ispezione.

Dalle annotazioni esistenti nel registro è emerso che i tempi di invio degli atti al giudice *ad quem*, sono stati mediamente di circa uno-due mesi dalla notifica.

Prospetto GP3b.10 - I processi trasmessi al giudice dell'impugnazione dopo oltre 90 giorni dal deposito dell'impugnazione sono stati n. 9. La data di impugnazione in prevalenza è del 2015.

2.f.2. Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie

Il registro cartaceo mod. 24 ha riportato n. 7 iscrizioni nel periodo verificato (1 nel 2012, 3 nel 2013, nessuna nel 2014, 1 nel 2015, 1 nel 2016, 1 nel 2017).

Raramente la trasmissione dell'atto di impugnazione all'Autorità competente non è stata tempestiva per mancanza di cancelliere (es. n. 1/15 depositato il 27.6.2015 inoltrato il 3.11.2015).

Null'altro da osservare.

2.g. Patrocinio a spese dello Stato

Il registro cartaceo, corredato di rubrica alfabetica, ha presentato, nel periodo verificato, n. 125 iscrizioni (di cui n. 7 nel 2012, 22 nel 2013, 23 nel 2014, 25 nel 2015, 31 nel 2016, 17 nel 2017).

Tutte le richieste sono state decise con ammissione al patrocinio, eccetto la n. 35/12 che non è risultata decisa, pertanto, l'importo lordo della liquidazione al difensore di ufficio, di cui al modello di pagamento n. 43/15 mod. 1/A/SG, deve essere iscritto per il recupero del credito a mod. 3/SG.

Non redatta la rassegna numerica delle richieste pendenti alla fine di ciascun anno.

Dalle annotazioni esistenti nel registro, la decisione sull'istanza è risultata adottata generalmente con sollecitudine, raramente non rispettato il termine di 10 giorni previsti dall'art. 96 d.P.R. 115/2002.

Per ciascuna iscrizione formato un sottofascicolo, con atti cuciti, numerati ed elencati nell'indice, conservato in apposita raccolta annuale.

Consultati, a campione i fascicoli i primi cinque di ciascun anno è risultato che i decreti di ammissione sono stati sollecitamente notificati al richiedente, se dovuto; decreti e relativa documentazione sono stati tempestivamente trasmessi, con elenco, all'Agenzia dell'Entrate.

Non è risultato essere stato richiesto, ai fini dell'emissione del provvedimento, il certificato del casellario giudiziale (art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002).

Revoca ammissione

Dalle annotazioni esistenti nel registro mod. 27, per il periodo verificato, non sono emersi casi di **revoca** dell'ammissione al beneficio per cui si sarebbero dovute recuperare le liquidazioni.

Il prospetto GP3b.9 fornito dall'Ufficio ha indicato n. 1 revoca relativa all'ammissione iscritta al n. 2/10 mod. 27. Data provvedimento di revoca 24.1.2017. L'Ufficio dovrà provvedere all'apertura di partita di credito a mod. 3/SG per il recupero delle eventuali spese prenotate e/o anticipate liquidate.

La verifica dei servizi amministrativi, civili e penali presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Montalto Uffugo (CS) è stata condotta dal dirigente ispettore dott. Alfredo Rovere che sottoscrive la presente relazione con firma digitale (note circolari del Capo dell'Ispettorato Generale, 9.10.2012 prot. 1789 e 22.11.2012 prot. 14736.U).

Reparto Ispezioni - Di Pietro Paola

Da: Rovere Alfredo [alfredo.rovere@giustizia.it]
Inviato: venerdì 19 gennaio 2018 09:44
A: Ispettorato Reparto Ispezioni
Oggetto: Ispezione ministeriale all'Ufficio del Giudice di pace di Montalto Uffugo (Cosenza).
Allegati: Montalto U - Relazione Gdp.docx; Indice prospetti - Montalto Uffugo (1).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (2).jpg.p7m; Indice prospetti - Montalto Uffugo (3).jpg.p7m; Montalto U Prospetti pervenuti.rar

Priorità: Alta

Trasmetto, in allegato, la mia relazione, in formato word, per l'ispezione di cui in oggetto, la cartella dei prospetti e relativo indice firmato digitalmente.

Mi riservò di firmare digitalmente la relazione dopo l'ok del Capo e la numerazione delle pagine e la sistemazione dell'indice.

E' gradita l'assicurazione di avvenuta corretta ricezione.

Cordialità.

Alfredo Rovere

*Ministero della Giustizia
Dirigente già con funzioni ispettive
Dot. Alfredo Rovere
cell. 3804543558
e-mail: alfredo.rovere@giustizia.it
Skype: roalf20*

"E' copia conforme all'originale di documento informatico, pervenuta in data 19.1.2018 a firma del Dirigente Ispettore dr. Alfredo Rovere. Stampa a cura del Reparto Ispezioni, assistente giudiziario sig.ra Patrizia Pasquariello".

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**
SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA ISPETTIVA DEL

01/10/2017

QUALIFICA	UNITA' DI PERSONALE IN PIANTA ORGANICA	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupano posti previsti in pianta) che al momento dell'inizio dell'ispezione sono:		UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO		UNITA' DI PERSONALE EFFETTIVO		VACANZE (differenza tra il personale in pianta e quello in servizio, senza tenere conto delle unità in soprannumero)		DIFFERENZA tra il personale effettivo e il personale previsto in pianta org.	
		IN SERVIZIO C/O L'UFFICIO ISPEZIONATO (*)	IN SERVIZIO C/O ALTRO UFFICIO dell'amministrazione e/o di altra amministrazione	appartenenti a questa amministrazione	provenienti da altra amministrazione o ente a qualsiasi titolo	Totale	di cui in part time	Totale	%	Totale	%
GIUDICI DI PACE											
Coordinatore											
Giudici	2	1				1		1	50,0%	-	1
TOTALE	2	1	-	-	-	1		1	50,0%	-	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO											
Dirigente											
Dir. Amministrativo III area (F4/F7)											
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2											
Funz. Giudiziario III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S											
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B1 e B3S	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
Assistente Giudiziario II area (F3/F6)											
Assistente Giudiziario II area (E2/F6)											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3											
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) già Ausiliario B2											
Operatore giudiziario II area (F1/F6)	1	1				1		NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6)											
Conducente di automezzi II area (F1/F6)											
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S	1	1				1		-	0,0%	-	0,0%
Altre figure _____											
Altre figure _____											
TOTALE	3	3	-	-	-	3		-	0,0%	-	0,0%
Percentuale in part-time						0,0%					
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):											

(*) Inserire in questa colonna solo il personale in servizio, anche se non presente al momento dell'ispezione (es. per aspettativa, malattia, ecc.), che occupa posti previsti in pianta organica.

Come indicato nelle istruzioni qui allegate va invece escluso:

- il personale che occupa posti previsti in pianta ma distaccato presso altri uffici per il quale occorre utilizzare la colonna D;
- il personale applicato, comandato o distaccato da altro ufficio e quello a tempo determinato per i quali sono previste altre colonne (E ed F).

GIUDICE DI PACE

DI

MONTALTO UFFUGO

RAFFRONTO DELLA SITUAZIONE DEL PERSONALE CON LA PRECEDENTE ISPEZIONE

QUALIFICA	PRECEDENTE ISPEZIONE			ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE		VARIAZIONE % (rispetto alla precedente ispezione)	
				01/10/2017					
	UNITA' DI PERSONALE IN Pianta ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (ovvero che occupavano posti previsti in pianta org.)	UNITA' DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO (al di fuori del personale previsto in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN Pianta ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN Pianta ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)	UNITA' DI PERSONALE IN Pianta ORG.	UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO (solo coloro che occupano posti previsti in pianta)
GIUDICI DI PACE									
Coordinatore									
Giudici				2	1	NC	NC	NC	NC
TOTALE				2	1	NC	NC	NC	NC
PERSONALE AMMINISTRATIVO									
Dirigente									
Dir. Amministrativo III area (F4/F7) già Direttore di Cancelleria C3 e C3S									
Dir. Amministrativo III area (F3/F7) già Cancelliere C2									
Funz. Giudiziario III area (F1/F7) già Cancelliere C1 e C1S									
Cancelliere II area (F3/F6) già Cancelliere B3 e B3S				1	1	NC	NC	NC	NC
Assistente Giudiziario II area (F3/F6) Operatore Giudiziario B3 e B3S									
Assistente Giudiziario II area (F2/F6) già Operatore giudiziario B2									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F3/F6) già Ausiliario B3									
Assistente alla vigilanza dei locali ed al servizio automezzi II area (F2/F6) Ausiliario B2									
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Operatore giudiziario B1				1	1	NC	NC	NC	NC
Operatore giudiziario II area (F1/F6) già Ausiliario B1									
Conducente di automezzi II area (F1/F6) già Ausiliario B1 (conducente automezzi)									
Ausiliario I area (F1/F3) già Ausiliario A1 e A1S				1	1	NC	NC	NC	NC
Altre figure _____									
Altre figure _____									
Altre figure _____									
TOTALE				3	3	NC	NC	NC	NC
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):									

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO ELENCO GENERALE DEI GIUDICI DI PACE ALTERNATISI NELLA SEDE nel periodo dal <input type="text" value="01/10/2012"/> al <input type="text" value="30/09/2017"/>									
N.ord.	GIUDICE DI PACE (cognome e nome)	In servizio nella sede (nel periodo verificato)			Dati di Servizio		In Servizio	Già in servizio	
		dal	al	Mesi di servizio	Ultima funzione svolta	NOTE			
1	PINTO FRANCESCO ANTONIO	01/10/2012	19/02/2017	52,7	Giudice di Pace		no	si	
2	GALASSO ROSARIA ALBA	20/02/2017	30/09/2017	7,3	Giudice di Pace	REGGENTE	si	no	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
RIEPILOGO	Totale giudici di pace in servizio alla data ispettiva							1	
	Totale giudici di pace già in servizio alla data ispettiva								1
	Totale giudici di pace alternatisi nella sede nel periodo verificato								2

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

**SCHEDA BIOGRAFICA DEI GIUDICI DI PACE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO
ALLA DATA ISPETTIVA**

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

<i>Cognome e nome</i>	Galasso Rosaria Alba						<i>Data di nomina (d.m.)</i>	03/02/2017	
<i>Funzioni</i>	Giudice di Pace Reggente			<i>Situazione professionale</i>	Avvocato				
<i>Periodo/i di presenza in organico del giudice di pace</i>	dal		al		mesi		NOTE		
	20/02/2017		30/09/2017		7,3				
<i>Assenze giustificate (n. giorni)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017			TOTALE
									0
<i>Mesi di servizio complessivo nel periodo verificato (periodo di servizio decurtato dei giorni di assenza giustificata)</i>						7,3	<i>In organico ad</i>	Si	
Eventuali incompatibilità ex art.8 l. 21.11.1991 n.374 (come modificato dalla l. 24.11.1999 n.468)									

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO													
SCHEDA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE													
Periodo ispettivo dal	01/10/2012	al						30/09/2017	Mesi:				60,0
GIUDICE: GALASSO ROSARIA ALBA													
Mesi di servizio effettivo del giudice: 7,3													
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE	MEDIA ANNUA	
1. SETTORE CIVILE													
PROVVEDIMENTI													
Sentenze depositate						66					66	-	
Decreti ingiuntivi						91					91	-	
Verbali di conciliazione													
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi						45					45	-	
GIORNATE D' UDIENZA						35					35	-	
2. SETTORE IMMIGRAZIONE													
Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													
3. SETTORE PENALE													
Sentenze depositate						7					7	-	
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA						11					11	-	

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

SCHEDA INDIVIDUALE DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE

Periodo ispettivo dal **01/10/2012**

al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

GIUDICE: PINTO FRANCESCO ANTONIO

Mesi di servizio effettivo del giudice: **52,7**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE	MEDIA ANNUA
------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--------	-------------

1. SETTORE CIVILE

PROVVEDIMENTI

Sentenze depositate	66	215	175	130	168	19						773	176,0
Decreti ingiuntivi	70	197	177	159	130	33						766	174,4
Verbali di conciliazione		1										1	0,2
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	6						230	52,4
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	3						130	29,6

2. SETTORE IMMIGRAZIONE

Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													

3. SETTORE PENALE

Sentenze depositate	21	46	38	29	91	8						233	53,1
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	10	36	23	30	18	3						120	27,3

**GIUDICE DI PACE
DI
MONTALTO UFFUGO**

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL LAVORO SVOLTO DAI GIUDICI DI PACE

Periodo ispettivo dal **01/10/2012** al **30/09/2017**

Mesi: **60,0**

ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE	MEDIA ANNUA
1. SETTORE CIVILE													
PROVVEDIMENTI													
Sentenze depositate	66	215	175	130	168	85						839	167,8
Decreti Ingiuntivi	70	197	177	159	130	124						857	171,4
Verbali di conciliazione													
Ordinanze di pagamento													
Altri provvedimenti definitivi	10	75	37	42	60	51						275	55,0
GIORNATE D' UDIENZA	12	43	25	22	25	38						165	33,0
2. SETTORE IMMIGRAZIONE													
Provvedimenti													
GIORNATE D' UDIENZA													
3. SETTORE PENALE													
Sentenze depositate	21	46	38	29	91	15						240	48,0
Decreti di archiviazione													
Altri provvedimenti definitivi													
GIORNATE D' UDIENZA	12	36	23	30	18	14						133	26,6
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):													
NEGLI ANNI SONO STATI NOMINATI PER SINGOLI AFFARI, CAUSA ASTENSIONE DEL TITOLARE, ALTRI GDP ESTERNI													

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO

ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
Servizi amministrativi			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA PERIZIE GIURATE; RILASCIO COPIE; STATISTICHE; TENUTA REGISTRI	1	BELSITO MARTALIUSA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ASSISTENZA; RELAZIONI COL PUBBLICO; REDAZIONE MINUTE PREVIA INDICAZIONE; COPIE	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
Servizi civili			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA ; RILASCIO COPIE	1	BELSITO MARTALIUSA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO

ALLA DATA ISPETTIVA DEL 01/10/2017

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	Personale addetto		
	N.	Nominativo	Qualifica
Servizi penali			
POSTA ELETTRONICA; ASSISTENZA MAGISTRATO; SICOGE; COMUNICAZIONI ESTERNE; ATTESTAZIONI; AUTENTICA; RILASCIO COPIE	1	BELSITO MARIALUISA	CANCELLIERE B3
	2		
	3		
	4		
	5		
ARCHIVIO; MOVIMENTO PRATICHE; RELAZIONI PUBBLICO; REDAZIONE ATTI PREVIA INDICAZIONE DEL CANCELLIERE O DEL MAGISTRATO	1	FULLONE GIANPAOLO	OPERATORE B1
	2	PONISSI CARLO	AUSILIARIO A1
	3		
	4		
	5		
Altri servizi			
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO													
MOVIMENTO DEGLI AFFARI CIVILI													
nel periodo dal		01/10/2012		al		30/09/2017		mesi		60,0			
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017					TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE													
AFFARI CIVILI ORDINARI													
Pendenti iniziali	409	406	361	309	319	280					409		
Sopravvenuti	77	266	222	204	200	120					1.089	217,8	
Esauriti	80	311	274	194	239	130					1.202	240,4	
Pendenti finali	406	361	309	319	280	296					296		
PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI SPECIALI													
Pendenti iniziali	-										-		
Sopravvenuti	70	197	180	151	147	128					873	174,6	
Esauriti	70	197	180	151	147	128					873	174,6	
Pendenti finali											-		
PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P.R. N. 309 DEL 1990													
Pendenti iniziali													
Sopravvenuti													
Esauriti													
Pendenti finali													
PROVVEDIMENTI													
SENTENZE	70	236	237	145	186	90					964	192,8	
DECRETI INGIUNTIVI	70	195	177	155	141	121					859	171,8	
VERBALI DI CONCILIAZIONE	1										1	0,2	
ORDINANZE DI PAGAMENTO													
ALTRI PROV.VI DEFINITORI	10	75	37	49	60	41					272	54,4	
TOTALE PROVVEDIMENTI	151	506	451	349	387	252					2.096	419,2	
SETTORE IMMIGRAZIONE													
PROVVEDIMENTI													
SETTORE STUPEFACENTI													
PROVVEDIMENTI													
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):													

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO					
RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE					
	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annua	Totale (*)	Media Annua	%
SETTORE CIVILE E ALTRE COMPETENZE					
AFFARI CIVILI ORDINARI					
Pendenti iniziali			409		
Sopravvenuti			1.089	217,8	
Esauriti			1.202	240,4	
Pendenti finali			296		
PROCEDIMENTI EX ART. 22 LEGGE N. 689 DEL 1981					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI SPECIALI					
Pendenti iniziali			-	-	
Sopravvenuti			873	174,6	
Esauriti			873	174,6	
Pendenti finali			-	-	
PREVIDENZA (art. 7 comma 3 bis c.p.c.)					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE IN SEDE NON CONTENZIOSA					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE					
Pendenti Iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI EX ART. 75 BIS D. P. R. N. 309 DEL 1990					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
SETTORE CIVILE - PROVVEDIMENTI EMESSI					
SENTENZE			964	964,0	
DECRETI INGIUNTIVI			859	859,0	
VERBALI DI CONCILIAZIONE			1	1,0	
ORDINANZE DI PAGAMENTO					
ALTRI PROV. TI DEFINITORI			272	230,0	
TOTALE PROVVEDIMENTI	-	-	2.096	1.195	NC
SETTORE IMMIGRAZIONE					
PROVVEDIMENTI					
SETTORE STUPEFACENTI					
PROVVEDIMENTI					
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):					

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

GIUDICE DI PACE DI MONTALTO UFFUGO														
MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI														
nel periodo dal		01/10/2012			al		30/09/2017		mesi		60,0			
ANNI	2012	2013	2014	2015	2016	2017						TOTALE (*)	MEDIA ANNUA	Pendenze finali REALI
SETTORE PENALE														
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI														
Pendenti iniziali														
Sopravvenuti														
Esauriti														
Pendenti finali														
PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO														
Pendenti iniziali		111	112	109	107	125	106					111		
Sopravvenuti		22	45	36	47	72	17					239	47,8	
Esauriti		21	48	38	29	91	15					242	48,4	
Pendenti finali		112	109	107	125	106	108					108		
PROVVEDIMENTI														
SENTENZE	21	48	38	29	91	15						242	48,4	
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE														
ALTRI PROV.VI DEFINITORI														
TOTALE PROVVEDIMENTI	21	48	38	29	91	15	-	-	-	-	-	242	48,4	-
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):														

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

**GIUDICE DI PACE DI
MONTALTO UFFUGO**

**RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE
ISPEZIONE**

	PRECEDENTE ISPEZIONE		ATTUALE ISPEZIONE		VARIAZIONE
	dal	al	dal 01/10/2012	al 30/09/2017	
Mesi :			60,0		
	Totale (*)	Media Annua	Totale (*)	Media Annua	%
SETTORE PENALE					
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro NOTI					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI PENALI - GIP - Registro IGNOTI					
Pendenti iniziali					
Sopravvenuti					
Esauriti					
Pendenti finali					
PROCEDIMENTI PENALI - DIBATTIMENTO					
Pendenti iniziali			111		
Sopravvenuti			239	47,8	
Esauriti			242	48,4	
Pendenti finali			108		
PROVVEDIMENTI					
SENTENZE			242	48,4	
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE					
ALTRI PROVVEDIMENTI DEFINITORI					
TOTALE PROVVEDIMENTI	0	0,0	242	48,4	0,0%
ANNOTAZIONI (max 250 caratteri):					

NOTE: (*) Si intende il movimento dei procedimenti nell'intero periodo ispezionato (pendenti all'inizio del periodo, somma dei procedimenti sopravvenuti e di quelli esauriti e pendenza alla fine del periodo)

"NR" = "dato non rilevabile"

"NC" = "formula non calcolabile" (è il risultato delle formule quando uno o più dati sono "non rilevabili")

Data: 23 dicembre 2022, 13:51:36
Da: notifichepenalidoc.procura.salerno@penale.ptel.giustiziacert.it
A: francescoantonio.pinto@avvocatirossano.legalmail.it
Oggetto: #163898# [RGPM-NT 1930-2017 RGDIB-NT 5527-2019 - Nell'interesse di: pinto francesco antonio - Documento: ALTRO (ID:858571)] 1930/2017 rilascio copie richieste
Allegati: 858571.pdf (723.4 KB)
comunicazione.xml (765 B)

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO
SERVIZIO NOTIFICA ATTI PER VIA TELEMATICA

Fascicolo:
Numero RG PM : 1930/2017 NOTI
Numero RG DIB : 5527/2019 NOTI

Documenti:
- ALTRO (858571)

La presente notificazione è effettuata nell'interesse di: **pinto/francesco antonio**
ai sensi di: **In proprio**
Si vedano gli eventuali allegati.

*****ATTENZIONE: Non rispondere a questo messaggio, questa casella non è monitorata e i messaggi ricevuti non saranno trattati.*****